Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Mercoledì, 22 maggio 1935 - Anno XIII** — **Numero 120**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31,50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal* 1° *gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angolo piazza S. Marcello, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria dello Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La "Gazzetta Ufficiale,, e tutte le altre pubblicazioni ufficiali, sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. 639.
Costituzione del comune di Sant'Eufemia Lamezia, in provincia di Catanzaro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituito, in provincia di Catanzaro, il comune di Sant'Eufemia Lamezia, la cui circoscrizione comprende le parti di territorio dei comuni di Gizzeria, Nicastro, Maida, San Pietro a Maida e Curinga, delimitate in conformità della pianta planimetrica annessa alla presente legge.

Art. 2.

È aggregato al comune di Gizzeria l'appezzamento di territorio del comune di Sambiase, che si incunea nel territorio di quel Comune ad ovest del villaggio di Sant'Eufemia Vetere, secondo i limiti stabiliti nella piazza anzidetta.

Art. 3.

È data facoltà al Governo del Re di emanare tutte le disposizioni che riterrà necessarie per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

N.B. — La pianta planimetrica sarà pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 marzo 1935-XIII, n. 640.
Nuovo testo delle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 luglio 1914, n. 761;
Visto il R. decreto 13 maggio 1915, n. 775;
Visto il decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1661;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518;
Visto il decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080;
Visto il R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384;
Visto il R. decreto 3 maggio 1920, n. 545;
Visto il R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315;
Visto il R. decreto 12 marzo 1920, n. 503;
Vista la legge 24 agosto 1921, n. 1214;
Visto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2309;
Visto il R. decreto 17 gennaio 1924, n. 75;
Visto il R. decreto 13 marzo 1927, n. 431;
Visto il R. decreto 23 giugno 1927, n. 1529;
Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 92;
Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1838;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare nuove norme tecniche di edilizia per tutti i Comuni del Regno e speciali norme tecniche di edilizia asismica per i paesi colpiti da terremoti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato, per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per l'educazione nazionale, per l'agricoltura e foreste, e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle norme contenute nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 92, e 22 dicembre 1932, n. 1838, sono sostituite quelle di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Le norme tecniche di edilizia di cui all'art. 3 del presente decreto sono applicabili in tutti i Comuni del Regno, salvo le eccezioni di cui al comma seguente.

Per le località colpite dai terremoti, dovranno essere applicate in relazione al loro grado di sismicità ed alla loro costituzione geologica quelle contenute negli articoli 5 e successivi. A tale effetto le località colpite dai terremoti sono distinte in due categorie e sono comprese nell'elenco allegato al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

La inclusione di un Comune, o frazione di Comune, come pure la esclusione, ovvero il passaggio da una categoria ad un'altra degli abitati compresi in detto elenco, viene fatta con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Oltre alle norme di cui al presente decreto, in tutti indistintamente i Comuni del Regno debbono osservarsi: nelle costruzioni, ricostruzioni e possibilmente nelle riparazioni organiche le prescrizioni stabilite dal testo unico approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e per gli edifici scolastici quelle approvate con il decreto del Ministero dell'educazione nazionale 4 maggio 1925.

Norme per tutti i Comuni del Regno non colpiti dai terremoti.

Art. 3.

Norme tecniche di buona costruzione.

In tutti i Comuni del Regno nei quali non è prescritta l'osservanza delle norme contenute negli articoli 5 e successivi, le Amministrazioni comunali debbono provvedere, quando ciò non sia stato già fatto, a che nei regolamenti edilizi di cui all'art. 53 del Testo Unico della Legge comunale e provinciale vigente sia resa obbligatoria in qualsiasi opera edilizia l'osservanza delle buone regole dell'arte del costruire, in relazione anche ai materiali e ai sistemi costruttivi adottati nei loro rispettivi territori.

Tra le norme tecniche da prescrivere debbono essere principalmente comprese quelle indicate nei seguenti paragrafi:

a) è vietato costruire edifici sul ciglio o al piede dei dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scoscendere. Tuttavia è consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro;

b) le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza, nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure, eventualmente, queste debbono essere costituite da una platea generale;

c) le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera. Nelle fondazioni dovranno essere sempre impiegate malte cementizie o idrauliche, e queste dovranno essere preferite anche nelle murature di elevazione.

Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari deve prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di conglomerato di cemento dello spessore non inferiore a centimetri dodici estesi a tutta la larghezza del muro e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a m. 1,50.

Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti, si deve tener conto, nei calcoli, anche dell'azione del vento;

d) nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale;

e) le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni m. 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio;

f) in tutti i fabbricati deve eseguirsi, ad ogni ripiano e al piano di gronda, un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri portanti. Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere un'altezza minima di centimetri 20;

g) i lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato debbono essere osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Per gli altri materiali da costruzione sono da richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero per i lavori pubblici.

Nel regolamento deve essere imposto il divieto di eseguire miglioramenti, lavori di riparazione e di grande manutenzione ad edifici non rispondenti per strutture, altezza o larghezza delle vie ai regolamenti edilizi vigenti, a meno che non trattisi di fabbricati di eccezionale importanza artistica, storica, archeologica. Come pure è fatto obbligo ai proprietari, venuto il momento di rimediare ai guasti del tempo, di ridurre o ricostruire gli edifici secondo le norme contenute nei regolamenti stessi.

Tutti i progetti che saranno presentati per opere di costruzioni o ricostruzioni in qualsiasi Comune debbono essere firmati da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei relativi regolamenti professionali nonchè ai sensi della legge 29 luglio 1933, n. 1213, per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

I lavori devono essere diretti da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei regolamenti di cui al precedente comma.

Art. 4.

Sanzioni.

Coloro che intendano fare nuove costruzioni, ovvero modificare od ampliare quelle esistenti debbono chiedere al Podestà apposita autorizzazione, obbligandosi ad osservare le norme particolari dei regolamenti di edilizia e d'igiene comunali.

La domanda di autorizzazione deve contenere l'elezione di domicilio nel Comune dove si eseguono i lavori, oltre quelle altre formalità richieste dalle locali disposizioni regolamentari.

Qualora i lavori iniziati in base ad autorizzazione non siano condotti secondo le norme stabilite dal regolamento edilizio comunale, il Podestà, fatti gli accertamenti del caso, ne ordina la sospensione. Contro l'ordinanza del Podestà, da notificarsi al proprietario nel domicilio eletto sulla domanda di autorizzazione, è ammesso ricorso al Prefetto, il quale decide con provvedimento definitivo. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Qualora vengano iniziati i lavori senza autorizzazione ovvero vengano proseguiti quelli per i quali sia stata notificata ordinanza di sospensione, il Podestà ordina la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali di cui all'art. 106 del T. U. della legge comunale e provinciale o di quelle maggiori contenute nei regolamenti edilizi. L'ordinanza del Podestà ha carattere di provvedimento definitivo.

Norme per le località sismiche della 1ª e della 2ª categoria.

PARTE I.

NUOVE COSTRUZIONI.

Art. 5.

Terreni sui quali sono vietate le nuove costruzioni.

È vietato di costruire edifici sul ciglio o al piede di dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici o franosi o comunque atti a scoscendere.

L'accertamento delle condizioni e della natura del terreno è fatto caso per caso dal competente ufficio del Genio civile.

Tuttavia sarà consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro, la cui larghezza dovrà essere di volta in volta determinata dal Genio civile competente.

Art. 6.

Terreni sistemati a ripiani.

Quando il terreno è in pendio ed atto alla costruzione, può consentirsi, ai fini edilizi, la sistemazione a ripiani, i quali di norma debbono avere la larghezza non inferiore alla loro altezza.

Nel caso di terreni rocciosi o di speciale consistenza, tale larghezza potrà, su parere del Genio civile competente, essere inferiore all'altezza.

Art. 7.

Strade.

Nei nuovi centri abitati, negli ampliamenti di quelli esistenti, nell'apertura di nuove strade e nel prolungamento di abitati lungo strade esistenti dipendenti da piani regolatori, le strade devono essere larghe non meno di m. 10.

Il Prefetto, su parere favorevole del Genio civile, o le altre autorità superiori da cui debba essere eventualmente approvata la costruzione della nuova strada, possono consentire che la larghezza sia ridotta a metri 8, quando ricorrano giustificate circostanze che rendano praticamente impossibile la larghezza minima di m. 10.

Tale larghezza minima può ancora essere ridotta a metri 6 nelle località a rilievo montuoso, e accidentato, indipendentemente dalla altitudine sul livello del mare.

Nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada, la larghezza di questa può essere ridotta rispettivamente a metri 8, a metri 6 e a metri 4.

Non sono considerate come ampliamenti di centri abitati le nuove costruzioni da elevare nei vecchi centri, dovunque non esistevano precedentemente, sia pure lungo strade esistenti in adiacenza a fabbricati esistenti. A queste costruzioni sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 32.

Art. 8.

Altezza normale degli edifici e numero dei piani.

(Per la 1ª categoria).

L'altezza dei nuovi edifici, nelle fronti verso strade, rappresentata dalla massima differenza di livello tra la linea di gronda ed il terreno, ovvero, ove esistano, il piano o marciapiede stradale nell'immediata vicinanza degli edifici stessi, non può, di regola, superare, nelle strade in piano, m. 16.

Nelle strade in pendio l'altezza massima può raggiungere m. 17,50 purchè la media generale delle altezze delle fronti verso strada non superi m. 16.

I nuovi edifici, siano cantinati o no, debbono essere normalmente costruiti a non più di 4 piani, compreso il piano terreno, oltre il cantinato.

(Per la 2ª categoria).

L'altezza dei nuovi edifici nelle fronti verso strade, rappresentata dalla massima differenza di livello tra la linea di gronda ed il terreno, ovvero, ove esistano, il piano o marciapiede stradale nell'immediata vicinanza degli edifici stessi, non può, di regola, superare, nelle strade in piano, m. 20.

Nelle strade in pendio l'altezza massima può raggiungere m. 21,50 purchè la media generale delle altezze delle fronti verso strada non superi m. 20.

I nuovi edifici, siano cantinati o no, debbono essere normalmente costruiti a non più di 5 piani, compreso il piano terreno, oltre il cantinato.

Art. 9.

Maggiori altezze e maggior numero di piani.

In casi eccezionali, allorchè trattasi di edifici pubblici o di uso pubblico od a scopo industriale, ovvero di edifici privati per i quali le Amministrazioni comunali abbiano dato il loro consenso giustificato da speciali esigenze, possono ammettersi anche edifici di maggiore altezza e maggior numero di piani, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici da richiedersi per ogni singolo edificio.

Art. 10.

Altezza degli edifici in relazione alla larghezza delle strade e alla distanza dagli altri edifici.

Le nuove case non possono avere verso la strada sulla quale prospettano altezza maggiore di una volta e mezzo la larghezza della strada stessa.

La larghezza degli intervalli di isolamento tra i muri frontali di due edifici vicini, deve essere pari alla metà altezza dell'edificio più alto, e, in ogni caso, non inferiore a m. 4, purchè l'area frapposta sia sottratta al pubblico transito mediante opportune chiusure.

Qualora detta area sia aperta a pubblico passaggio gli edifici debbono essere considerati come prospettanti su strada.

Per gli edifici di altezza superiore ai metri 12, gli intervalli di isolamento potranno, su parere del Genio civile, essere ridotti alla larghezza di metri 6.

Per gli edifici di altezza superiore a quella massima consentita dall'art. 8, è prescritta una zona di isolamento o di rispetto, di larghezza da stabilirsi di volta in volta e preventivamente dall'Ispettore superiore del Genio civile competente.

Nel computo di tale larghezza si comprende quella della strada o dell'area destinata a pubblico passaggio.

In casi eccezionali e nel caso di edifici pubblici o destinati al culto, possono essere consentite deroghe alle precedenti disposizioni, su conforme parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.

Chi esegue un nuovo edificio può costruirlo in tutto o in parte sul confine del terreno di sua proprietà; quando non fabbrichi sul confine, se non lascia una distanza almeno di un quarto dell'altezza del nuovo fabbricato e, in ogni caso, non inferiore a m. 2,50, il vicino, quando voglia a sua volta costruire, deve tenersi dall'edificio predetto alla distanza prescritta dai precedenti commi, oppure ha facoltà di fabbricare fin contro il medesimo, pagando il valore del suolo che verrebbe ad occupare, salvo che il proprietario del suolo stesso preferisca estendere contemporaneamente il suo edificio fino al confine. Per fabbricati di altezza superiore ai metri 12, quando l'Ufficio del Genio civile abbia consentito che gli intervalli di isolamento siano ridotti a metri 6, il proprietario potrà tenersi a distanza di metri 3 dalla linea di confine.

Le Amministrazioni comunali debbono provvedere, quando ciò non sia stato già fatto, a che nei regolamenti edilizi di cui all'art. 53 del testo unico della legge comunale e provinciale le larghezze delle strade e degli intervalli d'isolamento siano fissate in misura non inferiore a quelle minime consentite dalle presenti norme.

Agli effetti del presente articolo sono computate come larghezze libere di strade e come intervalli d'isolamento, in rispetto unicamente a ciascun edificio erigendo, le larghezze delle aree rispettivamente annessevi lungo le fronti e destinate a giardini, a cortile esterno o comunque non coperte, anche se cintate e sottratte all'uso pubblico e create con terrazzamento.

Art. 11.

Eventuali deroghe alle antecedenti disposizioni.

Quando le strade e gli intervalli di isolamento, sui quali prospettano le fronti di un edificio, abbiano dovunque la larghezza prescritta, tranne che per un tratto non superiore a tre metri lungo una delle fronti, ovvero quando due edifici non abbiano le fronti parallele e fra lo spigolo di uno dei due edifici e la fronte dell'altro non si abbia la distanza prescritta, o in altri casi eccezionali, possono essere consentite deroghe alle antecedenti prescrizioni, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 12.

Altezza dei piani - Cantinati.

L'altezza dei piani, misurata fra pavimento e pavimento, oppure fra il pavimento e la linea di gronda, non può, di regola, superare metri 5, salvo il caso di terreni in pendio, nei quali l'altezza dei piani terreni può raggiungere metri 6,50, nè deve essere inferiore ai metri 3, a meno che trattisi di piani ammezzati in comunicazione con le sottostanti botteghe, nel qual caso l'altezza può ridursi a metri 2,70.

È consentito che l'altezza minima dei vani abitabili delle case rurali e coloniche, nonchè quella dei vani degli abitati che si trovino ad un'altitudine non inferiore a metri 500 sul livello del mare, sia di metri 2,50.

Per gli edifici di carattere eccezionale, di cui all'art. 9, può essere consentita una altezza maggiore dei piani, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nelle case a più piani si considera come cantinato anche quella parte degli edifici che resta interrata o addossata a fabbricati contigui da tre lati, purchè nel lato scoperto non abbia altezza superiore a metri 3,50 e non prospetti sulla pubblica via.

Art 13.

Altezza degli edifici fuori dei centri abitati.

Le nuove costruzioni, fuori dei centri abitati o nel prolungamento dei centri abitati lungo le strade esistenti non contemplate da piani regolatori, sono soggette all'osservanza delle norme fissate nei precedenti articoli.

Qualora la strada lungo la quale debbono sorgere i nuovi edifici non abbia la larghezza minima di metri 8 e quando l'altezza media verso strada degli edifici non superi i metri 12, essi debbono costruirsi alla distanza di metri 4 dall'asse della strada esistente.

Gli edifici di altezza maggiore debbono costruirsi ad una maggiore distanza dall'asse stradale che verrà determinata caso per caso dall'Ufficio del Genio civile competente.

Art. 14.

Divieto di opere sopra il piano di gronda.

Al di sopra del piano di gronda non si possono eseguire opere di alcuna specie, esclusi i muri di timpano, i fumaioli, i parapetti dei terrazzi o gli attici, gli abbaini, i lucernari e la gabbia della scala.

Anche quando quest'ultima prospetta sulla strada la sua altezza viene esclusa dal computo dell'altezza dell'edificio.

I fumaioli debbono essere di lamiera di ferro, di cemento ed amianto o di cemento armato o di tipo equivalente. Tutte le altre opere debbono essere intelaiate e solidamente collegate con le strutture dell'edificio.

L'altezza sul piano di gronda dei parapetti e degli attici non deve essere superiore a metri 1,50, salvo eventuali deroghe da concedersi dietro parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Lungo le linee di divisione di proprietà è permesso costruire diaframmi dell'altezza massima di metri 2, dal pavimento del terrazzo. Tali diaframmi, ove non vengano costruiti di cemento armato, devono essere costruiti di lamiere metalliche o di rete metallica, che può essere rinzaffata nelle due faccie.

Sono permesse costruzioni di struttura leggiera non più alte di metri 3 dal pavimento del terrazzo, purchè non si tratti di ambienti ad uso di abitazione e la superficie coperta non risulti superiore ad un decimo di quella del terrazzo.

Art. 15.

Materiali e mano d'opera.

I lavori di costruzione dei fabbricati debbono eseguirsi secondo le migliori regole dell'arte con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

È vietata la muratura a sacco e quella con ciottoli se non convenientemente spaccati e posti in opera con struttura listata e con malta cementizia o comunque idraulica.

È pure vietato l'impiego della ghisa e di qualunque altro materiale fragile, per travi, per colonne e, in genere, per parti essenziali dell'organismo resistente degli edifici.

Art. 16.

Sistemi costruttivi.

Salvo i casi previsti dai successivi articoli 17 e 18, gli edifici debbono essere costruiti con strutture atte a resistere contemporaneamente a sollecitazioni di compressione o trazione, flessione e taglio.

Per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio e per l'accettazione dei leganti idraulici, debbono sempre essere osservate le norme vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Nel caso di edifici con intelaiatura metallica, è fatto obbligo di adottare le necessarie cautele per impedire i dissesti che per la presenza dell'intelaiatura potrebbero derivare all'edificio in caso d'incendio.

Quando due edifici debbono avere un lato o parte di un lato a contatto, e vengono costruiti in epoche diverse o con sistemi differenti, ciascun edificio deve costituire di regola un organismo di per sè stante. Se i due edifici vengono eseguiti contemporaneamente con lo stesso sistema e con le stesse altezze, i proprietari possono accordarsi per la costruzione dei lati o della parte di essi a contatto in modo che i due edifici costituiscano un unico corpo di fabbrica.

Art. 17.

Costruzioni in muratura ordinaria.

(Per la 1ª categoria).	(Per la 2ª categoria).
A. — *Edifici ad un sol piano.* Negli edifici a solo pianterreno, anche se cantinato, è ammessa la muratura ordinaria alle seguenti condizioni:	Gli edifici di altezza non superiore a m. 12, possono essere costruiti in muratura ordinaria alle seguenti condizioni:
a) la costruzione deve essere fatta con malta cementizia o comunque idraulica;	*a*) Identico.
b) i muri maestri (e cioè i perimetrali, quelli interni trasversali e, nei corpi di fabbrica multipli, quelli longitudinali interni o di spina) debbono essere collegati fra loro. Debbono inoltre intersecarsi a distanze non superiori ai m. 6 da asse ad asse; diversamente, ma purchè dette distanze non superino i m. 12, i muri stessi debbono essere muniti di lesene di rinforzo, ripartite a distanza non superiore a m. 4 da asse ad asse, di aggetto e larghezza uguali almeno allo spessore di essi. A tali lesene si possono sostituire pilastri di cemento armato, dissimulati nei muri, sempre quando l'edificio sia munito, alla base, di telaio di cemento armato con il quale i pilastri debbono essere rigidamente collegati;	*b*) i muri maestri (e cioè i perimetrali, quelli interni trasversali e, nei corpi di fabbrica multipli, quelli longitudinali interni o di spina) debbono essere collegati fra loro. Debbono inoltre intersecarsi a distanze non superiori a m. 7 da asse ad asse; diversamente, ma purchè dette distanze non superino i m. 15, i muri stessi debbono essere muniti di lesene di rinforzo, ripartite a distanza non superiore a metri 5 da asse ad asse, di aggetto e larghezza uguali almeno allo spessore di essi. A tali lesene si possono sostituire pilastri di cemento armato, dissimulati nei muri, sempre quando l'edificio sia munito, alla base, di telaio di cemento armato con il quale i pilastri debbono essere rigidamente collegati;
c) i muri maestri debbono essere posati al piano di spiccato su muri di fondazione continui ed essere eseguiti con mattoni o blocchi di pietra naturale od artificiale di forma parallelepipeda rettangolare e a superfici scabre, oppure a struttura listata fatta con pietra spezzata ed interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fascie continue di pietra di forma parallelepipeda rettangolare o di calcestruzzo di cemento, distanti non più di cm. 60 fra di loro. Tanto i ricorsi come le fascie debbono essere estese a tutto lo spessore del muro. I corsi debbono avere uno spessore non inferiore a cm. 12;	*c*) Identico.
d) lo spessore dei muri maestri non deve mai essere inferiore ad 1/10 dell'altezza dalla risega di fondazione al piano di gronda se la muratura è di mattoni o di blocchi di pietra naturale od artificiale di forma parallelepipeda rettangolare e a superfici scabre e non inferiore ad 1/8 dell'altezza suddetta se la muratura è di pietrame listata ed, in ogni caso, non inferiore a centimetri 40 e 50 rispettivamente per i due generi di muratura. Qualunque sia la specie di muratura ordinaria adottata, quando gli edifici hanno il cantinato, i muri di questo debbono avere lo spessore di centimetri 20, almeno, maggiore di quelli del pianterreno, e lo stesso spessore può essere mantenuto per i muri di fondazione. Quando non esiste lo scantinato, gli spessori dei muri di fondazione debbono sempre essere di almeno centimetri 20 superiori a quelli dei muri soprastanti;	*d*) lo spessore dei muri maestri all'ultimo piano non deve mai essere inferiore a centimetri 30 se la muratura è di mattoni o di blocchi di pietra naturale od artificiale di forma parallelepipeda rettangolare e a superfici scabre e non inferiore a centimetri 45 se la muratura è di pietrame listata. I detti spessori debbono essere aumentati di centimetri 15 ad ogni piano inferiore: cosicchè in una costruzione a tre piani gli spessori al piano terreno debbono essere non inferiori a centimetri 60 e 75 rispettivamente per i due generi di muratura. Se l'edificio a tre piani non è più alto di m. 10, può omettersi la risega fra il primo piano ed il pianterreno, nel quale perciò gli spessori possono essere di centimetri 45 e 60 per i due generi di muratura. Qualunque sia la specie di muratura ordinaria adottata, quando gli edifici hanno il cantinato, i muri di questo debbono avere lo spessore di centimetri 20, almeno, maggiore di quelli del pianterreno, e lo stesso spessore può essere mantenuto per i muri di fondazione. Quando non esiste lo scantinato, gli spessori dei muri di fondazione debbono sempre essere di almeno centimetri 20 superiori a quelli dei muri soprastanti;
e) i tramezzi da eseguirsi in muratura di mattoni debbono avere lo spessore non inferiore a centimetri 8 ed essere intelaiati con strutture di cemento armato collegate ai muri d'ambito. Sono ammesse pareti sottili in cemento armato, in legname o ad incannucciato rivestito di gesso o in lamiera stirata e cemento;	*e*) i tramezzi da eseguirsi in muratura di mattoni debbono avere lo spessore non inferiore a centimetri 15 ed essere ben collegati ai muri d'ambito. Sono ammessi gli accoltellati purchè siano rinforzati da telai di legno a piccole campate, ovvero siano contenuti in reti di filo di ferro su ambedue le facce; ed è pure consentita la esecuzione di tramezzi a parete sottile in cemento armato, in legname o ad incannucciato rivestito di gesso o in lamiera stirata e cemento;
f) tutti i muri e i tramezzi, nonchè le lesene e i pilastri di cui al precedente comma *b*), debbono essere ben collegati	*f*) tutti i muri e i tramezzi, nonchè le lesene e i pilastri di cui al precedente comma *b*), debbono essere ben collegati

fra loro al piano di gronda, e, se l'edificio è munito di cantinato, anche al livello del piano di posa del solaio del pianterreno o al livello del pavimento di questo se il cantinato è coperto a volta, mediante telai di cemento armato. Detti telai debbono essere estesi a tutta la larghezza delle murature su cui poggiano ed avere l'altezza minima di centimetri 20.

B. — *Edifici a due piani.*

La muratura ordinaria è altresì ammessa per gli edifici a doppia elevazione dell'altezza media non superiore a m. 8, misurata secondo i criteri dell'art. 8, alle seguenti condizioni:

g) la qualità della malta, la struttura delle murature e la distanza fra asse ed asse dei muri maestri debbono essere conformi alle prescrizioni contenute nei commi *a*), *b*), *c*) ed *e*) del presente articolo;

h) lo spessore dei muri continui di fondazione, su cui poggiano i muri maestri di elevazione, non deve mai essere inferiore a centimetri 80 se la muratura è di mattoni o di blocchi di pietra naturale od artificiale di forma parallelepipeda rettangolare e a superfici scabre e non inferiore a centimetri 90 se la muratura è di pietrame listata;

i) i predetti muri di elevazione debbono avere spessori non minori di centimetri 60 a pianterreno e centimetri 40 al primo piano se la muratura è di mattoni o di blocchi di pietra naturale od artificiale di forma parallelepipeda rettangolare e a superfici scabre e non minori rispettivamente di centimetri 70, e centimetri 50 se la muratura è di pietrame listata;

l) quando gli edifici hanno il cantinato, i muri di questo debbono avere un maggiore spessore di centimetri 20 su quello dei soprastanti muri del pianterreno e i muri di fondazione debbono avere un maggiore spessore di centimetri 20 rispetto ai minimi del precedente comma *h*);

m) tutti i muri e i tramezzi, nonchè le lesene e i pilastri di cui al precedente comma *b*) del presente articolo, debbono essere ben collegati fra loro al livello del piano di posa del solaio del primo piano e al piano di gronda, e, se l'edificio è munito di cantinato, anche al livello del piano di posa del solaio del pianterreno o al livello del pavimento di questo se il cantinato è coperto a volta, mediante telai di cemento armato. Detti telai debbono essere estesi a tutta la larghezza delle murature su cui poggiano ed avere l'altezza minima di centimetri 20,

fra loro al livello del piano di posa del solaio di ciascun piano e al piano di gronda, e, se l'edificio è munito di cantinato, anche al livello del piano di posa del solaio del pianterreno o al livello del pavimento di questo se il cantinato è coperto a volta, mediante telai di cemento armato. Detti telai debbono essere estesi a tutta la larghezza delle murature su cui poggiano ed avere l'altezza minima di centimetri 20.

Art. 18.

Costruzioni in legno.

Le costruzioni in legno sono ammesse soltanto per gli edifici la cui altezza non sia superiore a metri 8 e abbiano da tutti i lati una zona libera di larghezza non inferiore alla loro altezza ed in ogni caso non inferiore a metri 5.

Esse debbono avere sempre uno zoccolo di muratura con malta cementizia o comunque idraulica.

Le costole montanti degli edifici con ossatura di legno debbono essere di un sol pezzo, o quanto meno così saldamente e robustamente collegate o rafforzate nelle giunture, da rendere trascurabile l'indebolimento prodotto dalla giunzione.

Altrettanto dicasi per qualsiasi altra unione delle parti costituenti l'organismo statico.

Art. 19

Fondazioni.

Le fondazioni debbono realizzare un saldo collegamento della fabbrica col terreno.

Quando l'edificio è costruito sopra un terreno sistemato a ripiani mediante riporto di materie, le fondazioni debbono essere completamente incassate nel terreno naturale ed elevate fino al piano di sistemazione definitiva.

Nel caso di edifici intelaiati, i montanti debbono essere infitti a perfetto incastro nella roccia compatta od in un telaio di base, incassato nel terreno.

Le fondazioni debbono essere costituite da muri continui in muratura di malta idraulica di pozzolana o cementizia, ovvero in conglomerato cementizio magro, concatenati fra di loro, e non essere mai appoggiate su terreni di riporto, salvo il caso di platea generale.

La pressione massima unitaria sul terreno deve essere adeguata alla natura di questo. Comunque, e per terreni non rocciosi, tale pressione non deve superare i 2 chilogrammi per centimetro quadrato.

Art. 20.

Volte.

È vietato al disopra del suolo l'uso delle volte in muratura. Sono ammesse le volte fra le travi di ferro dei solai quando queste siano collegate come è disposto al successivo art. 21. Sono anche ammesse la volte nel cantinato purchè con saetta non minore del terzo della corda, siano impostate non al di sopra del suolo e siano opportunamente rinfiancate.

Art. 21.

Solai.

Negli edifici in muratura ordinaria, le travi portanti dei solai devono essere munite di collegamenti trasversali con interasse non superiore a metri 2.

Le travi debbono appoggiare sui muri per almeno quattro quinti dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi.

Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio.

Quando il solaio è costituito da voltine o da tavelloni, per l'appoggio di essi si debbono mettere travi di ferro anche lungo le pareti.

I solai di cemento armato, i quali sono da preferirsi in località sismiche, debbono essere sempre ben collegati con i correnti orizzontali.

Quando invece il fabbricato è in muratura ordinaria senza intelaiatura, i solai debbono essere collegati ai telai di ripiano.

Sono ammessi i solai misti di cemento armato con laterizi, solamente quando siano muniti di soletta di almeno 5 centimetri di spessore ed abbiano preferibilmente nervature resistenti nelle due direzioni. I laterizi devono risultare incuneati fra le nervature.

Art. 22.

Materiali dei soffitti.

I soffitti ed i rivestimenti dei solai debbono formarsi con materiali leggeri, quali: tele, assicelle sottili, cartone, lamierine, lastre sottili, reti metalliche, canne schiacciate e simili, escludendo le strutture e i rinzaffi pesanti, facili a disgregarsi.

L'ossatura portante dei soffitti sottotetto deve essere indipendente da quella dei tetti.

Art. 23.

Pareti.

Nelle costruzioni intelaiate, le pareti possono essere costituite dalle strutture murarie indicate alla lett. *c*) del precedente art. 17, o da muratura di mattoni vuoti con malta cementizia o comunque idraulica, o da qualunque altra struttura che presenti solidità e sia resistente all'azione del fuoco e dell'umidità.

È ammesso che le pareti interne siano costituite da lastre naturali o artificiali debitamente collegate, o da reti metalliche o di lamiere stirate intonacate, o da tavolati.

Nel caso di edifici eccezionali, ovvero di altri edifici nei quali l'altezza di uno o più piani sia superiore ai metri 5, le strutture suddette debbono sempre essere interrotte da cordoli orizzontali di cemento armato, distanti non più di metri 2,50 da asse ad asse, collegati con i montanti della intelaiatura principale, oltre le listature prescritte dall'art. 17 per la muratura di pietrame.

Per le sole case coloniche è ammesso l'impiego di doppie pareti a listelli di legno e rete metallica, con le maglie riempite di materiale leggero.

Art. 24.

Scale.

È vietato l'uso di scale a sbalzo e di quelle portate da archi e volte di muratura.

Sono ammesse però scale a sbalzo di cemento armato di sporgenza non superiore a metri 1,50.

Art. 25.

Porte e finestre.

Nelle costruzioni di cui al precedente art. 16 i vani delle porte e delle finestre debbono essere incorniciati da telaio di cemento armato, prolungando alcune membrature del telaio del vano sino all'incontro dei montanti o dei correnti dell'intelaiatura principale.

Nelle costruzioni in muratura ordinaria può anche bastare di sovrapporre ai vani di porta e finestra, architravi di ferro o cemento armato che sostengano il muro in tutto il suo spessore, con soprapposto arco di scarico quando lo consenta l'altezza della muratura soprastante. Ciascuno di detti architravi deve avere una lunghezza di almeno centimetri 80 maggiore della massima luce del vano.

Nelle costruzioni di cui al precedente comma si debbono osservare inoltre le seguenti norme:

a) i vani di porte esterne e di finestre dei diversi piani debbono avere i loro assi sulla stessa verticale ed essere disposti in modo che la distanza fra lo spigolo esterno del fabbricato e lo spigolo vivo dello stipite più vicino del vano non sia inferiore a metri 1,50. Tale distanza può essere ridotta a metri 1 quando il fabbricato abbia altezza non superiore a metri 6, ovvero la fronte di larghezza non superiore a metri 4;

b) quando la distanza fra gli spigoli adiacenti di due finestre sia inferiore a metri 1,50, il blocco di muratura interposto deve essere di mattoni pieni;

c) i vani interni di porta, quando siano aperti attraverso muri maestri, debbono essere disposti in mode che fra il paramento interno dei muri perimetrali e lo spigolo più vicino del vano vi sia una distanza non inferiore allo spessore del muro perimetrale.

Art. 26.

Costruzioni in aggetto.

È vietata qualsiasi costruzione in aggetto o a sbalzo, fatta eccezione pei balconi, le cornici ed i protendimenti dei tetti dalla fronte dei muri. I balconi non debbono mai sporgere dai muri di ambito più di metri 1 e debbono essere solidamente connessi con le strutture dell'edificio.

Le cornici non debbono mai sporgere dal muro di ambito più di cm. 80 e debbono essere solidali col telaio di coronamento dell'edificio.

Nel computo della sporgenza delle cornici non è compreso il canale di gronda se di lamiera.

Negli edifici pubblici o in uso pubblico od in altri casi eccezionali possono essere consentite deroghe alle disposizioni del presente articolo su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 27.

Tetti e terrazze.

La struttura dei tetti deve escludere qualsiasi spinta orizzontale, da elidersi mediante catene rese solidali con il telaio di coronamento alla sommità dei muri.

Le incavallature debbono essere collegate trasversalmente tra loro.

Non sono richieste catene di collegamento quando il tetto sia costituito da arcarecci sostenuti da muri di timpano intelaiati.

Gli arcarecci debbono però essere collegati con l'intelaiatura dei timpani ed uniti longitudinalmente fra loro come è prescritto all'art. 21 pei travi di solaio.

Nei tetti a falde il materiale di copertura non deve eccedere il peso di chilogrammi 70 per metro quadrato. Esso sarà appoggiato su tavolato, ovvero su strutture laterizie o di altre materie leggere sempre quando siano opportunamente armate.

Ai tetti si possono sostituire in tutto od in parte, terrazze piane a livello della linea di gronda.

Art. 28.

Condutture.

Le condutture di ogni specie, siano esse canne di camini e di caloriferi, o tubolature di acquai, di latrine, o di acque piovane o potabili, ecc., debbono essere isolate dalle membrature dell'organismo resistente.

Nelle costruzioni di muratura ordinaria le condutture non debbono intaccare la grossezza dei muri.

Le condutture di camini o di caloriferi nei tratti attraversanti gli edifici dovranno, se in lamiera di ferro, essere collocate dentro altri tubi di cemento od amianto.

I sostegni per condutture elettriche aeree non devono essere fissati agli edifici, ma essere da questi indipendenti.

Nei fabbricati costruiti in conformità delle presenti norme è tuttavia consentito l'attacco di sostegni per le linee di trasmissione di energia elettrica ad uso di illuminazione e di forza motrice a condizione che:

a) l'attacco dei fili ai sostegni fissati ai fabbricati sia costituito in modo da secondare automaticamente l'accorciamento e l'allungamento delle campate adiacenti all'appoggio durante la oscillazione dei fabbricati per effetto dei movimenti tellurici in guisa da mantenere i fili allo stesso grado di tensione;

b) allo scopo di evitare la possibilità di eventuali contatti fra i conduttori in conseguenza delle oscillazioni dei fabbricati, vengano adottate tesate le più brevi possibili ed opportune distanze fra i conduttori medesimi;

c) la tensione massima complessiva di tutti i fili tesi, fra i sostegni attaccati in corrispondenza di ogni portale, non abbia a superare i chilogrammi 200.

È invece consentito l'attacco di sostegni per le linee telefoniche e telegrafiche, sia direttamente, sia a mezzo di appoggi elastici, a condizione che la tensione massima di rottura dell'appoggio elastico e di tutti i fili tesi fra i sostegni attaccati ad ogni singolo portale di un fabbricato non superi i chilogrammi 200.

I sostegni debbono essere fissati in corrispondenza dei montanti nei fabbricati con intelaiatura portante di cemento armato o metallica; nei fabbricati costruiti con muratura ordinaria, possono essere fissati in corrispondenza dei muri principali, purchè si adottino volta per volta gli opportuni accorgimenti. In tutti i casi deve essere richiesto ed ottenuto il nulla osta del Genio civile competente prima di eseguire qualsiasi attacco di fili ai fabbricati.

Prima di impiegare speciali sistemi di attacco elastici e di sicurezza, destinati a garantire i limiti di sicurezza alla rottura di cui sopra, debbono essere sottoposti all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici i relativi tipi corredati di tutti i necessari disegni.

Allorchè siano eseguiti lavori di ampliamento di linee elettriche esistenti ovvero di sostituzione anche parziale delle linee stesse nelle zone nelle quali si applicano le presenti norme, debbono essere studiate ed attuate tutte le necessarie modificazioni alle distribuzioni sia pubbliche che private esistenti, in modo che risultino rispettate le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 29.

Divieti ed eccezioni.

(Per la 1ª categoria).	(Per la 2ª categoria).
Sono vietati:	Sono vietati:
a) la sopraelevazione di edifici la cui struttura non corrisponda alle prescrizioni delle presenti norme. Può soltanto ammettersi, previo parere del Genio civile competente, da darsi caso per caso, la sopraelevazione di un sol piano nelle case a solo piano terreno, anche quando le case esistenti siano state costruite con muratura di pietrame non listata, a	*a*) la sopraelevazione di edifici la cui struttura non corrisponda alle prescrizioni delle presenti norme. Può soltanto ammettersi, previo parere del Genio civile competente, da darsi caso per caso, la sopraelevazione di un sol piano nelle case a solo piano terreno, e di un terzo piano nelle case a due piani, anche quando le case esistenti siano state

condizione che per tutto quanto riguarda la qualità dei materiali impiegati, gli spessori e le distanze fra asse ed asse dei muri maestri, sia in fondazione che in elevazione e la larghezza delle strade, ecc., siano state rispettate le prescrizioni degli articoli precedenti e che l'Ufficio del Genio civile accerti che i muri presentano condizioni tali di stabilità, anche nei riguardi delle fondazioni, da permetterne la sopraelevazione, e che il terreno sul quale l'edificio è costruito è capace di resistere alla maggiore pressione unitaria dipendente dalla sopraelevazione.

I muri della sopraelevazione debbono essere di mattoni ed avere lo spessore non inferiore a centimetri 30 e poggiare sopra un telaio di cemento armato alto non meno di 30 centimetri, corrente sopra tutte le murature esistenti;

b) le fabbriche di qualsiasi natura che possono ridurre sotto i limiti fissati dagli articoli 7 e 10 la larghezza libera delle strade e degli intervalli di isolamento, fatta eccezione dei muri divisori di altezza non superiore a metri 2,75;

c) qualunque altra opera che non sia ammessa dalle presenti norme, oppure che possa aggravare o rendere permanente le condizioni di fatto contrarie alle medesime

costruite con muratura di pietrame non listata, a condizione che per tutto quanto riguarda la qualità dei materiali impiegati, gli spessori e le distanze fra asse ed asse dei muri maestri, sia in fondazione che in elevazione e la larghezza delle strade, ecc., siano state rispettate le prescrizioni degli articoli precedenti e che l'Ufficio del Genio civile accerti che i muri presentano condizioni tali di stabilità anche nei riguardi delle fondazioni, da permetterne la sopraelevazione, e che il terreno sul quale l'edificio è costruito è capace di resistere alla maggiore pressione unitaria dipendente dalla sopraelevazione.

I muri della sopraelevazione debbono essere di mattoni ed avere lo spessore non inferiore a centimetri 30 e poggiare sopra un telaio di cemento armato alto non meno di 30 centimetri, corrente sopra tutte le murature esistenti.

Se il fabbricato da sopraelevarsi è a due piani e la scala esistente sia stata costruita con i sistemi vietati dall'art. 24, essa deve essere demolita e ricostruita in conformità delle presenti norme.

b) Identico.

c) Identico.

Art. 30.

Calcoli di stabilità.

(Per la 1ª categoria).

Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura di cemento armato o completamente metallica o con altri sistemi si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio:

a) il peso proprio delle varie parti ed il sopraccarico accidentale, distribuito in modo da produrre le maggiori sollecitazioni. I carichi suddetti debbono essere aumentati del 40 per cento, per tener conto dell'accelerazione sismica dipendente dal moto sussultorio;

b) forze orizzontali applicate alle masse delle varie parti dell'edificio, dipendenti dalle accelerazioni sismiche ad esso trasmesse dal moto ondulatorio. Tali forze debbono considerarsi agenti in entrambi i sensi, tanto in direzione longitudinale quanto in direzione trasversale.

Il rapporto tra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono deve assumersi uguale a 0,10, qualunque siano l'altezza dell'edificio ed il numero dei piani.

Per il computo delle forze orizzontali il carico accidentale deve essere limitato ad 1/3 di quello massimo assunto per il calcolo delle singole strutture, sempreché il carico totale così considerato non risulti inferiore a 2/3 della somma del peso permanente e del carico accidentale massimo, nel quale caso si deve considerare nel calcolo quest'ultimo valore.

In ogni caso l'intelaiatura deve essere calcolata a partire dal telaio orizzontale di base, il quale deve essere normalmente incassato o ancorato nel terreno naturale. Se il telaio riposa su muri di fondazione, questi debbono avere una risega, rispetto al telaio stesso, non inferiore a centimetri 15 per parte.

Nei calcoli non sono da considerarsi come agenti contemporaneamente le scosse sussultorie e le scosse ondulatorie.

Di norma le strutture asismiche debbono essere considerate come sistemi elastici costituiti da travi e pilastri solidali fra loro (telai) e calcolati coi metodi della scienza delle costruzioni relativi ai sistemi staticamente indeterminati, sia per le sollecitazioni derivanti dai carichi verticali, sia per quelle derivanti dalle forze orizzontali. Nel calcolo dei telai multipli è ammesso tuttavia trascurare le deformazioni derivanti dalle sollecitazioni al taglio e dalle sollecitazioni assiali.

Il calcolo normale dei telai è quello che prescinde dagli aumenti di rigidezza derivanti dai muri trasversali; nel caso però di edifici muniti di telai irrigiditi mediante diagonali metalliche o di cemento armato, o da robuste pareti di mattoni pieni e malta cementizia, quando questi telai irrigiditi si trovino a distanza non superiore ai 15 metri, è ammesso per i telai intermedi (a maglie quadrangolari) il calcolo approssimato delle forze orizzontali ridotte del 50 % rispetto a quelle come sopra determinate; in tal caso però i telai maggiormente rigidi debbono essere verificati come mensole incastrate alla base sotto l'azione delle forze orizzontali corrispondenti al loro scomparto e del 50 per cento di quelle dei telai intermedi non considerato nel calcolo di questi ultimi.

Negli edifici di muratura ordinaria sono da osservarsi le prescrizioni di cui al comma a) del presente articolo per quanto riguarda il calcolo dei solai e delle coperture.

(Per la 2ª categoria).

Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura di cemento armato o completamente metallica o con altri sistemi si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio:

a) il peso proprio delle varie parti ed il sopraccarico accidentale, distribuito in modo da produrre le maggiori sollecitazioni. I carichi suddetti debbono essere aumentati del 25 per cento per tenere conto dell'accelerazione sismica dipendente dal moto sussultorio;

b) forze orizzontali applicate alle masse delle varie parti dell'edificio, dipendenti dalle accelerazioni sismiche ad esso trasmesse dal moto ondulatorio. Tali forze debbono considerarsi agenti in entrambi i sensi, tanto in direzione longitudinale quanto in direzione trasversale.

Il rapporto tra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono deve assumersi uguale a 0,07, qualunque siano l'altezza dell'edificio ed il numero dei piani.

Il resto dell'articolo identico.

PARTE II.

Ricostruzioni.

Art. 31.

Modalità costruttive - Divieti ed eccezioni.

(Per la 1ª categoria).

Le ricostruzioni totali o parziali sul sito anteriormente occupato dagli edifici che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti debbono eseguirsi con tutte le norme della precedente parte e quelle dei seguenti art. 32 e 33.

Esse però sono vietate allorchè il terreno di fondazione non offre le garanzie stabilite dall'art. 5 per l'impianto di nuove costruzioni.

Nei Comuni o nelle frazioni di Comune designati nella tabella n. 6 allegata al Testo Unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, numero 1399, e nelle tabelle allegate ai decreti Luogotenenziali 22 agosto 1915, n. 1294, e 25 gennaio 1917, n. 243, sono inoltre vietate le ricostruzioni degli edifici distrutti o demoliti nelle località per ciascuno di essi indicate, salvo il caso previsto nel terzo comma del precedente articolo 5.

A modifica di quanto è disposto nella tabella n. 6 succitata, è consentito che i fabbricati della Cortina della Città di Messina siano adibiti anche ad uso di abitazione e che siano impiantati con la fronte verso mare a distanza dalla sponda del medesimo minore di quella di m. 70 stabilita come limite minimo dalla tabella stessa. Però tutti i progetti dei fabbricati da costruirsi lungo la detta Cortina debbono, previo parere della Commissione edilizia locale, essere sottoposti all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministro dei Lavori Pubblici ha facoltà, su richiesta dei Comuni interessati, e su parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, di modificare i confini delle località dove sono vietate le ricostruzioni.

(Per la 2ª categoria).

Le ricostruzioni totali o parziali sul sito anteriormente occupato dagli edifici che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti debbono eseguirsi con tutte le norme della precedente parte e quelle dei seguenti art. 32 e 33.

Esse però sono vietate allorchè il terreno di fondazione non offre le garanzie stabilite dall'art. 5 per l'impianto di nuove costruzioni.

Nei Comuni o nelle frazioni di Comune designati nella tabella n 6 allegata al Testo Unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, numero 1399, e nelle tabelle allegate ai decreti Luogotenenziali 22 agosto 1915, n. 1294, e 25 gennaio 1917, n. 243, sono inoltre vietate le ricostruzioni degli edifici distrutti o demoliti nelle località per ciascuno di essi indicate, salvo il caso previsto nel terzo comma del precedente articolo 5.

Il Ministro dei Lavori Pubblici ha facoltà, su richiesta dei Comuni interessati, e su parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, di modificare i confini delle località dove sono vietate le ricostruzioni.

Art. 32.

Larghezze stradali e altezze degli edifici.

Escluso il caso della esistenza di piani regolatori o di regolamenti edilizi che dispongano altrimenti, le ricostruzioni di cui al precedente articolo e le nuove costruzioni nei vecchi centri abitati non contemplati in piani regolatori devono eseguirsi in base a progetti, da approvarsi secondo le modalità indicate nella parte I del presente decreto, i quali dovranno essere compilati su direttive preventivamente richieste al Genio civile competente e da questo impartite per quanto riguarda gli allineamenti, le larghezze stradali, gli intervalli di isolamento e le altezze.

Art. 33.

Utilizzazione delle vecchie fondazioni.

Nelle ricostruzioni è concessa l'utilizzazione delle fondazioni preesistenti quando esse non siano lesionate ed abbiano, in rapporto ai muri di elevazione, le dimensioni prescritte per le nuove costruzioni. In caso diverso le fondazioni debbono essere demolite o riparate, o rinforzate con opportuni provvedimenti che debbono essere approvati dal competente ufficio del Genio civile.

PARTE III.

Riparazioni.

Art. 34.

Criteri generali — Divieti ed eccezioni.

La riparazione degli edifici danneggiati deve essere diretta a conseguire condizioni di stabilità migliori di quelle preesistenti al terremoto, affinchè possano resistere all'eventuale ripetersi di scosse.

Pertanto le riparazioni organiche, intese cioè a modificare e consolidare le strutture resistenti degli edifici o di qualche loro parte essenziale nel senso sopraindicato, debbono corrispondere, per quanto è praticamente possibile, alle norme di cui agli articoli precedenti, tenuto presente quanto è disposto negli articoli seguenti.

Quando il terreno sul quale esiste un edificio non offre le garanzie richieste dall'art. 5 per l'impianto di nuova costruzione, non può esserne consentita la riparazione.

È inoltre vietata la riparazione degli edifici danneggiati esistenti nelle località dei Comuni o delle frazioni designate nella tabella n. 6 allegata al Testo Unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e nelle tabelle allegate ai decreti Luogotenenziali 22 agosto 1915, n. 1294, e 25 gennaio 1917, n. 243.

Tuttavia per gli edifici esistenti nelle predette località su appicchi di roccia compatta, può estendersi, anche per le riparazioni, la disposizione contenuta nel terzo comma del precedente art. 5, semprechè colla limitazione di distanza imposta da detto comma riesca praticamente possibile di eseguirle, e cioè nel senso che la rimanente parte del fabbricato resti utilizzabile.

Art. 35.

Strutture varie.

Le disposizioni del presente articolo possono applicarsi soltanto a quegli stabili che richiedano riparazioni organiche ai sensi del precedente art. 34. Spetta agli uffici del Genio civile competente stabilire caso per caso i criteri tecnici da seguire nelle riparazioni, tenute presenti le condizioni generali dei fabbricati e specialmente nei riguardi delle strutture portanti di essi e del loro organismo generale. Comunque debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

1° le fondazioni lesionate o insufficienti debbono essere riparate o rinforzate; quando ciò non sia possibile è vietata la riparazione dei fabbricati;

2° le volte esistenti debbono di regola essere demolite; tuttavia possono essere tollerate a condizione espressa che non siano lesionate e non siano impostate su muri che, pur non dovendo essere demoliti, presentino lesioni tali da non potersene garentire, a giudizio del Genio civile, la stabilità anche dopo eseguiti i rafforzamenti e le riparazioni di cui alle seguenti prescrizioni, e purchè sia provveduto ad eliminare le spinte coll'apposizione di robuste cinture, chiavi e tiranti. In ogni caso però debbono sostituirsi con strutture non spingenti le volte in sommità degli edifici a più piani;

3° le murature lesionate, che presentino strapiombo o si manifestino eseguite non a regola d'arte, nonchè quelle in cui si nota fessuramento diffuso, debbono essere demolite;

4° quelle che non presentino i caratteri anzidetti debbono essere riparate, riprendendone la costruzione per ciascuna lesione con muratura da farsi esclusivamente con malta cementizia fino ad immorsarsi, con profondi attacchi, con la parte sana;

5° è vietato l'impiego di archi in muratura per puntellamento e collegamento di muri;

6° gli edifici lesionati e non costruiti col sistema intelaiato o baraccato, previamente ridotti in altezza, ove le loro condizioni statiche lo richiedano, debbono essere rafforzati da collegamenti verticali di ferro o di cemento armato, correnti dalle fondazioni alla sommità, e rilegati da cinture, parimenti di ferro o di cemento armato, al piano della risega di fondazione ed a quelli dei solai e della gronda, in modo da formare una intelaiatura esterna. I detti collegamenti debbono essere collocati almeno in corrispondenza di tutti gli spigoli dell'edificio ed a distanza possibilmente non maggiore di m. 5 l'uno dall'altro;

7° le scale in muratura ed a sbalzo debbono essere sostituite con scale di ferro o di cemento armato, o sopra intelaiatura, salvo il caso in cui i gradini poggiano su due muri;

8° i tetti debbono essere resi non spingenti;

9° gli attici, le cornici, i balconi e le strutture sovrastanti ai piani di gronda, debbono essere ridotti in conformità degli articoli 14 e 26, e le condutture di cui all'art. 28 debbono essere disposte in modo da non intaccare le murature, anzi da permetterne la integrazione.

Art. 36.

Edifici in cemento armato o comunque intelaiati.

Gli edifici in cemento armato che presentino lesioni tali nelle membrature delle ossature resistenti, da renderli inutilizzabili, debbono essere demoliti e rifatti per tutta la parte alla quale si estende la funzione portante della membratura danneggiata.

Quelli intelaiati con altri sistemi o semplicemente baraccati, che si trovino nelle suddette condizioni, possono essere riparati, sostituendo con altri nuovi gli organi lesionati, purchè si provveda ad un collegamento ben rigido con la rimanente armatura o intelaiatura.

Art. 37.

Edifici non interamente caduti.

Per gli edifici non interamente distrutti o demoliti sono applicabili le norme per le ricostruzioni alle parti da ricostruire e quelle per le riparazioni alle parti danneggiate, restando assolutamente vietato qualsiasi adattamento o sopraelevazione anche in legname ed altri sistemi a carattere provvisorio.

Art. 38.

Edifici di speciale importanza artistica.

Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi comunque interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni stabilite dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, dalla legge 23 giugno 1912, n. 688, dal regolamento approvato con il R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e dalla legge 11 giugno 1922, n. 778.

PARTE IV.

SANZIONI - AZIONI - PROCEDIMENTI.

Art. 39.

Denunzia dei lavori e presentazione del relativo progetto.

Nelle località sismiche di cui agli articoli 5 e seguenti del presente decreto, chiunque intenda procedere a riparazioni, ricostruzioni, e nuove costruzioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente al Podestà ed all'ufficio del Genio civile competente, almeno venti giorni avanti l'inizio dei lavori, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del direttore e dell'appaltatore.

Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei relativi regolamenti professionali, nonchè ai sensi della legge 29 luglio 1933, n. 1213, per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

Tra gli allegati del progetto dovrà essere sempre compresa una relazione con l'indicazione della ubicazione, dell'indole, dell'altezza dei fabbricati e del sistema costruttivo che si intende adottare.

Art. 40.

Autorizzazione per l'inizio dei lavori.

Non si possono iniziare i lavori senza l'autorizzazione scritta dell'ufficio del Genio civile competente, della quale, contemporaneamente al rilascio, viene inviata partecipazione ai Comuni in cui ricadono i lavori; e, per quanto riguarda l'osservanza dei regolamenti locali, anche del Podestà.

I lavori devono essere diretti da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei regolamenti di cui al precedente art. 39.

Art. 41.

Registro delle denunzie dei lavori.

In ciascun Comune deve essere tenuto costantemente aggiornato un registro delle denunzie di lavori, con tutte le indicazioni di cui sopra, e tale registro deve essere presentato, a semplice richiesta loro, ai funzionari del Genio civile, in visita di vigilanza ai fini dell'ultimo capoverso dell'art. 53.

Art. 42.

Ammende in caso di contravvenzione.

Qualunque inosservanza alle disposizioni contenute nelle presenti norme è punita con l'ammenda da L. 50 a L. 3000.

Alla pena medesima soggiace, oltre che il proprietario, anche il direttore, appaltatore, ed esecutore dei lavori e chiunque altro concorra nel reato.

Art. 43.

Accertamento della contravvenzione.

Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore deve ordinare, quando ciò sia necessario, le convenienti constatazioni tecniche per mezzo dell'ufficio del Genio civile, salvo che questo non vi avesse di già provveduto. Il Genio civile, sia d'ufficio, quando sia necessario, che su richiesta del pretore, procede all'accertamento della contravvenzione mediante accesso sul luogo e regolare processo verbale, che rilevi particolareggiatamente lo stato di fatto in rapporto alle prescrizioni di legge, nonchè l'ammontare delle opere eseguite in contravvenzione alle norme tecniche, determinato in base ai prezzi che correvano nella località all'epoca della infrazione. Il verbale, sottoscritto dall'ufficiale che ha accertato la contravvenzione e vistato dall'ingegnere capo del Genio civile, viene trasmesso al pretore col rapporto contenente le proposte delle necessarie modificazioni o demolizioni e la indicazione del termine occorrente, od al Prefetto, quando si verificano le condizioni dell'art. 52.

Art. 44.

Emissione del decreto penale.

In base al verbale di accertamento, di cui all'articolo precedente, il Pretore emette immediatamente decreto motivato col quale:

a) pronuncia condanna alla pena stabilita nell'art. 42 nonchè alle spese del procedimento;

b) ordina le necessarie modificazioni e demolizioni, assegnando all'uopo un breve termine, con la comminatoria, trascorso inutilmente questo termine, della demolizione di ufficio anche per le opere non tempestivamente modificate;

c) pronuncia altresì condanna, per il caso che le modificazioni o demolizioni non fossero eseguite nel termine anzidetto, al pagamento in favore dello Stato di una somma in misura variabile da un decimo alla quarta parte dell'ammontare dei lavori eseguiti in contravvenzione alla legge, risultante dal verbale di contravvenzione.

Il procedimento per decreto non è ammesso nei casi previsti dall'art. 506, comma 3°, del Codice di procedura penale.

Art. 45.

Intervento del Genio civile in caso di opposizione.

Quando sia proposta opposizione al decreto di cui al precedente articolo, a cura del cancelliere deve essere comunicato l'avviso dell'avvenuta fissazione del dibattimento all'Ufficio del Genio civile competente per territorio.

Art. 46.

Sospensione dei lavori.

Dal momento della notifica del decreto di cui all'art. 44 e fino al procedimento definitivo, l'intimato deve sospendere i lavori e, se contravvenga a tale obbligo, è punito ai sensi dell'art. 42.

Il prefetto, su richiesta dell'Ufficio del Genio civile, provvede per mezzo degli agenti della forza pubblica ad assicurare la effettiva sospensione dei lavori.

Art. 47.

Perizie.

Quando ai fini del dibattimento siano necessari ulteriori accertamenti tecnici, il pretore, su istanza dell'imputato o d'ufficio, nomina uno o più periti, scegliendoli fra gli ingegneri di Stato.

Art 48.

Effetti del decreto penale e della sentenza.

I provvedimenti di cui alla lettera *b*) dell'art. 44 si devono emettere sia nei decreti che nelle sentenze, anche quando sia intervenuta una causa di estinzione del reato.

I provvedimenti stessi non sono applicabili al proprietario o a chi abbia ordinato i lavori, giusta l'art. 39, il quale, dopo avere proceduto a riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni, abbia domandato ed ottenuto dal Genio civile la dichiarazione che sono state osservate le presenti norme.

Art. 49.

Comunicazione del provvedimento al Genio civile.

Una copia di ogni decreto, ordinanza di esecuzione o sentenza che vengano emessi in virtù delle precedenti disposizioni, deve, entro 5 giorni dalla sua data, essere comunicata, per cura del cancelliere, al competente Ufficio del Genio civile.

Art. 50.

Penale in caso di ritardo nella modificazione o demolizione delle opere - Demolizione d'ufficio.

Se divenuti esecutivi il decreto o la sentenza il condannato non si uniformi all'obbligo impostogli di modificare o demolire le opere in contravvenzione, esso è tenuto al pagamento a favore dello Stato della somma di cui al comma *c*) dell'art. 44.

L'Ufficio del Genio civile, con l'assistenza, se del caso, della forza pubblica, procede a spese del contravventore, alla demolizione come al comma *b*) dell'art. 44.

Nessuna azione è ammessa per risarcimento di danni in dipendenza di tali demolizioni, a meno che non siano derivati da inosservanza delle usuali regole dell'arte.

Art. 51.

Modalità per le esecuzioni di ufficio.

Per gli adempimenti demandati al Genio civile a norma del 2° comma del precedente articolo 50, è iscritta annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici la spesa di L. 200.000. Al ricupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui al presente decreto, si provvede a mezzo dell'Esattoria comunale in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal Genio civile e resa esecutiva dal prefetto.

La riscossione delle somme dovute dai contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante all'esattore, è fatta coi privilegi stabiliti dalla legge sulle imposte dirette.

Il versamento delle somme stesse sarà fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Art. 52.

Provvedimenti di iniziativa del Prefetto.

Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza, il prefetto può, per modificazioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall'art. 378 della legge sui lavori pubblici, e può provvedere alla sospensione delle opere nel modo stabilito dall'art. 46 del presente decreto.

In questo caso l'azione penale è promossa dal Pretore su richiesta del Prefetto.

Art. 53.

Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche.

Nelle località sismiche di cui agli articoli 5 e seguenti del presente decreto, gli ufficiali di Polizia giudiziaria, gli ufficiali del Genio civile, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici di finanza, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, e, in generale, tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle provincie e dei Comuni, sono tenuti ad accertare che chiunque inizi riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni sia in possesso del nulla osta rilasciato dal competente ufficio del Genio civile a norma dell'art. 40.

Qualora il costruttore, richiesto, non li esibisca, deve essere denunciato immediatamente all'ufficio del Genio civile, il quale provvede a sua volta alla denunzia all'autorità giudiziaria.

I funzionari del Genio civile debbono altresì accertare se le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni procedano in conformità delle presenti norme. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli Uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei Comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

PARTE V.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 54.

Revisione dei progetti.

Per le opere da costruirsi nelle località sismiche della 1ª e 2ª categoria quando i relativi progetti siano stati presentati all'approvazione, o siano stati già approvati dai competenti organi tecnici, prima dell'entrata in vigore delle presenti norme, gli interessati possono richiedere che i lavori siano eseguiti in conformità delle nuove disposizioni contenute nei precedenti articoli.

La stessa facoltà è data agli interessati per opere da costruire in Comuni o frazioni di Comune che siano passati dalla 1ª alla 2ª categoria o siano stati esclusi dall'elenco allegato alla legge 6 gennaio 1931, n. 92, ed anche quando il passaggio o l'esclusione avvengano dopo l'entrata in vigore delle presenti norme ai sensi del precedente art. 2.

Art. 55.

Sospensione e revoca di provvedimenti penali.

Per la sospensione e la revoca delle sanzioni penali che, in base a decreti o sentenze, siano state emesse relativamente a fatti che non possono più considerarsi come reati sia per le modificazioni introdotte nelle norme tecniche ed igieniche, sia per la mutata classifica in 2ª categoria di una località prima inclusa nell'elenco di quelle di 1ª categoria, si applicano le disposizioni degli articoli 628 e seguenti del Codice di procedura penale.

Art. 56.

Opere eseguite a cura del Genio militare.

Le disposizioni contenute negli articoli dal 39 al 55 del presente decreto non si applicano alle opere che, ai sensi delle vigenti norme, si eseguono a cura del Genio militare.

Art. 57.

Contributi dello Stato - Approvazione dei progetti ai fini della concessione di contributi statali.

Restano ferme le disposizioni emanate col R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 665, e col decreto Interministeriale 24 febbraio 1933, modificato dal successivo 30 giugno 1933, in ordine alla concessione di contributi statali ai danneggiati dai terremoti del 1908, 1914, 1915, 1917, 1918, 1919 e 1920.

L'approvazione dei progetti di riparazione, di ricostruzione, o di nuova costruzione è demandata all'ingegnere capo del Genio civile fino all'ammontare di L. 200.000; all'ispettore superiore del Genio civile fino all'ammontare di L. 1.000.000 e al Consiglio superiore dei lavori pubblici per importi superiori a L. 1.000.000.

Art. 58.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 59.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — SOLMI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 360, *foglio* 35. — MANCINI.

ELENCO dei Comuni e frazioni di Comune nei quali è obbligatoria l'osservanza delle speciali norme tecniche di edilizia per le località sismiche della 1ª e della 2ª categoria.

(*Elenco allegato al R. decreto-legge*)

1ª categoria	2ª categoria	*Annotazioni*
PROVINCIA DI ANCONA.		
Agugliano (per la frazione Castel d'Emilio)		
Ancona		
Camerano		
Castel Colonna		
Castelfidardo		
Chiaravalle		
Corinaldo		
Monsano		
Montemarciano		
Monterado		
Monte San Vito		
Morro d'Alba		
Numana		
Offagna		
Osimo (per le frazioni Abbadia, Aspio, Campo Cavallo, San Biagio Gallo e Stazione)		
Ostra		
Polverigi		
Ripe		
San Marcello		
Senigallia		
PROVINCIA DI AQUILA DEGLI ABRUZZI.		
Aielli	Acciano	
Anversa degli Abruzzi	Alfedena	
Ateleta	Aquila degli Abruzzi	
Avezzano	Barete	
Balsorano	Barisciano	
Bisegna	Barrea	
Bugnara	Cagnano Amiterno	
Campo di Giove	Campotosto	
Canistro	Capestrano	
Cansano	Caporciano	
Capistrello	Cappadocia	
Castel di Ieri	Carapelle Calvisio	
Castel di Sangro	Carsoli	
Castellafiume	Castel del Monte	
Castelvecchio Subequo	Castelvecchio Calvisio	
Celano	Civitella Alfedena	
Cerchio	Collepietro	
Civita d'Antino	Fagnano Alto	
Civitella Roveto	Fontecchio	
Cocullo	Fossa	
Collarmele	Gagliano Aterno	
Collelongo	Molina Aterno	
Corfinio	Montereale	
Gioia de' Marsi	Navelli	
Goriano Sicoli	Ocre	
Introdacqua	Ofena	
Lecce nei Marsi	Opi	
Luco ne' Marsi	Oricola	
Magliano de' Marsi	Pereto	
Massa d'Albe	Pizzoli	
Morino	Poggio Picenze	
Ortona de' Marsi	Prata d'Ansidonia	
Ortucchio	Prezza	
Ovindoli	Roccacasale	
Pacentro	Rocca di Botte	
Pescasseroli	Rocca di Cambio	
Pescina	Rocca di Mezzo	
Pettorano sul Gizio	Rocca Pia	
Pratola Peligna	San Demetrio ne' Vestini	
Raiano	San Pio delle Camere	
Rivisondoli	Santo Stefano di Sessanio	
Sante Marie	Scanno	
San Vincenzo Valle Roveto	Scontrone	
Scurcola Marsicana	Scoppito	
Sulmona	Secinaro	
Trasacco	Tagliacozzo	
Villa Vallelonga	Tione degli Abruzzi	
Vittorito	Tornimparto	
	Villalago	
	Villa Santa Lucia degli Abruzzi	
	Villetta Barrea	

1ª categoria	2ª categoria	*Annotazioni*
	PROVINCIA DI AREZZO.	
	Anghiari Arezzo (per la frazione di Santa Maria alla Rassinata) Badia Tedalda (per la frazione di Santa Sofia) Bibbiena (per tutte le frazioni del capoluogo meno la frazione Soci) Capolona Caprese Michelangelo Castel Focognano Chitignano Chiusi della Verna Cortona (per la frazione Falzano e il territorio in sinistra del Niccone) Loro Ciuffenna Pieve Santo Stefano Poppi (per la frazione Badia Prataglia) Pratovecchio Stia Sansepolcro Subbiano Talla	
	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO.	
		Nel comune di Monte Vidon Combatte, frazione di Collina, sono vietate le costruzioni e ricostruzioni nell'abitato attuale perchè in frana.
	PROVINCIA DI AVELLINO.	
Aquilonia Ariano Irpino Bisaccia Carife	Calitri Domicella Grottaminarda Guardia Lombardi	

1ª categoria	2ª categoria	*Annotazioni*
Castel Baronia Flumeri Lacedonia Melito Irpino Montecalvo Irpino Monteverde Rocchetta Sant'Antonio San Nicola Baronia San Sossio Baronia Savignano di Puglia Trevico Vallata Villanova del Battista Zungoli	Lauro (per la frazione Migliano) Marzano di Nola Mirabella Eclano Montaguto Pietradefusi Quindici Rocca San Felice Sant'Angelo de' Lombardi Sant'Arcangelo Trimonte Sturno Taurasi	
	PROVINCIA DI BENEVENTO.	
	Apice Apollosa Arpaia Benevento Buonalbergo Durazzano Forchia Montesarchio San Giorgio del Sannio Tocco Caudio	
	PROVINCIA DI CAMPOBASSO.	
Castel del Giudice Castellino del Biferno San Pietro Avellana	Castel San Vincenzo (per le frazioni Castellone al Volturno e San Vincenzo al Volturno). Cerro al Volturno Colli a Volturno Forlì del Sannio Isernia Roccasicura	Nel comune di Venafro sono vietate le costruzioni e ricostruzioni nella zona ovest del viale della Stazione, prossima alla cattedrale e alla sorgente del Rio S. Bartolomeo.

1ª categoria	2ª categoria	*Annotazioni*
	PROVINCIA DI CATANIA.	
	Zone di cui ai Regi decreti 11 ottobre 1914, n. 1335, e 28 agosto 1924, n. 2061, comprendenti parte dei Comuni di: Acireale Aci Sant'Antonio Giarre Riposto Viagrande Zafferana Etnea	
	PROVINCIA DI CATANZARO.	
Acquaro Arena Briatico Brognaturo Capistrano Cessaniti Dasà Dinami Drapia Filandari Filogaso Francica Gagliato Gerocarne Jonadi Joppolo Limbadi Malerato Martirano Mileto Monterosso Calabro Nardodipace Nicotera Parghelia Pianopoli Piscopio Pizzo Pizzoni Polia Ricadi Rombiolo San Calogero San Costantino Calabro San Gregorio d'Ippona San Nicola di Crissa Sant'Onofrio Simbario Sorianello Soriano Calabro Soverato Spadola Spilinga Stefanaconi Tropea Vallelonga Vazzano Vibo Valentia Zaccanopoli Zambrone Zungri	Tutti gli altri Comuni della Provincia	
	PROVINCIA DI CHIETI.	
Altino Borrello Casacanditella Casoli Civitella Messer Raimondo Fara San Martino Gamberale Gessopalena Guardiagrele Lama dei Peligni Palena Palombaro Pennadomo Pennapiedimonte (capoluogo e frazioni Capo le Grotte, Pisavino e Vicenne) Pizzoferrato Rapino Roccamontepiano Roccascalegna San Martino sulla Marruccina Taranta Peligna Torricella Peligna		

1ª categoria	2ª categoria	*Annotazioni*
	PROVINCIA DI COSENZA.	
	Tutti i Comuni della Provincia	
	PROVINCIA DI FIRENZE.	
	Barberino di Mugello Borgo San Lorenzo Dicomano Firenzuola Londa Marradi Palazzuolo Pontassieve (escluso il capoluogo e le frazioni Molin del Piano e Sieci) Rufina San Godenzo San Piero a Sieve Scarperia Vicchio	
	PROVINCIA DI FOGGIA.	
Accadia Anzano degli Irpini Ascoli Satriano Bovino Candela Deliceto Monteleone di Puglia Panni Sant'Agata di Puglia	Castelluccio de' Sauri Faeto Troia	
	PROVINCIA DI FORLI'.	
	Bagno di Romagna Cattolica Civitella di Romagna Coriano Galeata Mercato Saraceno	

1ª categoria	2ª categoria	*Annotazioni*
	Misano in Villa Vittoria Monte Gridolfo Morciano di Romagna Premilcuore Riccione Rimini Rocca San Casciano Saludecio San Clemente San Giovanni in Marignano Santa Sofia Sarsina Sogliano al Rubicone Verghereto	
	PROVINCIA DI FROSINONE.	
Castelliri Fontana Liri (solo capoluogo) Isola del Liri Pescosolido Sora	Acquafondata Acuto Alatri Alvito Aquino Arce Arnara Arpino Atina Belmonte Castello Boville Ernica Brocco Campoli Appennino Casalattico Casalvieri Cassino Castrocielo Ceprano Cervaro Collepardo Colle San Magno Filettino Fiuggi Fontana Liri (escluso il capoluogo) Fontechiari Frosinone Fumone	Nel comune di Giuliano di Roma sono vietate le costruzioni e ricostruzioni nelle zone dell'abitato attuale indebolito da vani sotterranei.

1ª categoria	2ª categoria	Annotazioni
	Monte San Giovanni Campano	
	Picinisco	
	Piedimonte San Germano	
	Pignataro Interamna	
	Pofi	
	Pontecorvo	
	Ripi	
	Rocca d'Arce	
	Roccasecca	
	San Biagio Saracinisco	
	San Donato Val di Comino	
	San Giovanni Incarico	
	Sant'Elia Fiumerapido	
	Santo Padre	
	San Vittore del Lazio	
	Settefrati	
	Strangolagalli	
	Terelle	
	Torre Cajetani	
	Torrice	
	Trevi nel Lazio	
	Trivigliano	
	Vallerotonda (capoluog. e frazione Valvori)	
	Veroli	
	Vicalvi	
	Vico nel Lazio.	
	Villa Latina	
	Villa Santa Lucia	
	Viticuso	

PROVINCIA DI GROSSETO.

1ª categoria	2ª categoria	Annotazioni
	Santa Fiora (per la fraz. di Bagnolo)	
	Sorano (per la fraz. di San Giovanni delle Contee)	

PROVINCIA DI LA SPEZIA.

1ª categoria	2ª categoria	Annotazioni
	Brugnato	
	Calice al Cornoviglio	
	Rocchetta di Vara	
	Sarzana	
	Zignago	

PROVINCIA DI LUCCA.

1ª categoria	2ª categoria	Annotazioni
	Barga	
	Camporgiano	
	Careggine	
	Castelnuovo di Garfagnana	
	Castiglione di Garfagnana	
	Fosciandora	
	Gallicano	
	Giuncugnano	
	Minucciano	
	Molazzana	
	Piazza al Serchio	
	Pieve Fosciana	
	San Romano	
	Sillano	
	Trassilico	
	Vagli Sotto	
	Vergemoli	
	Villa Collemandina	

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA.

1ª categoria	2ª categoria	Annotazioni
	Aulla	
	Bagnone	
	Casola in Lunigiana	
	Comano	
	Filattiera	
	Fivizzano	
	Fosdinovo	
	Licciana	
	Mulazzo	
	Podenzana	
	Pontremoli	
	Tresana	
	Villafranca in Lunigiana	
	Zeri	

PROVINCIA DI MESSINA.

1ª categoria	2ª categoria	Annotazioni
Leni	Alì	(1) Nella frazione Briga sono vietate le ricostruzioni nella parte dell'abitato a valle della strada statale Messina-Catania, eccetto la striscia larga 25 m. a partire dal ciglio della strada medesima verso il mare.
Malfa	Antillo	
Messina (1)	Barcellona Pozzo di Gotto	
Santa Marina Salina	Castroreale	
Scaletta Zanglea (escluse le frazioni Guidomandri e Itala)	Condrò	
	Falcone	
	Fiumedinisi	

1ª categoria	2ª categoria	Annotazioni
	Forza d'Agrò	
	Furci Siculo	
	Furnari	
	Gualtieri Sicaminò	
	Letojanni Gallodoro	
	Limina	
	Lipari e frazioni (Isole Eolie)	
	Mandanici	
	Mazzarrà Sant'Andrea	
	Merì	
	Milazzo	
	Monforte San Giorgio	
	Mongiuffi Melia	
	Novara di Sicilia	
	Oliveri	
	Pace del Mela	
	Pagliara	
	Patti	
	Roccalumera	
	Roccavaldina	
	Rometta	
	San Filippo del Mela	
	San Pier Niceto	
	Santa Lucia del Mela	
	Santa Teresa di Riva	
	Scaletta Zanglea (per le frazioni Guidomandri e Itala)	
	Spadafora	
	Torregrotta	
	Villafranca Tirrena	
PROVINCIA DI MODENA.		
	Fanano	
	Fiumalbo	
	Frassinoro	
	Lama Mocogno (per la frazione Barigazzo)	
	Montecreto	
	Montefiorino	
	Pievepelago	
	Riolunato	
	Sestola	
PROVINCIA DI NAPOLI.		
	Casamicciola	
	Mignano	
	Roccamonfina	
	San Pietro Infine	
PROVINCIA DI PARMA.		
	Corniglio	
	Monchio	
	Neviano degli Arduini	
	Palanzano	
	Tizzano Val Parma	
PROVINCIA DI PERUGIA.		
	Cascia	
	Citerna	
	Città di Castello	
	Giano nell'Umbria	
	Monterchi	
	Monte Santa Maria Tiberina	
	Montone	
	Preci	
	San Giustino	
	Umbertide (per le fraz. di Calzolaro, Monte Castelli e il territorio in sinistra del Niccone)	
PROVINCIA DI PESARO E URBINO.		
Fano	Cartoceto	
Mombaroccio	Casteldelci	
Mondolfo	Colbordolo	
Pesaro (escluse le frazioni Candelara, Fiorenzuola di Focara, Ginestreto, Novillara e Pozzo Alto)	Gabicce	
San Costanzo	Gradara	
	Mercatino Marecchia	
	Monteciccardo	
	Montelabbate	

1ª categoria	2ª categoria	*Annotazioni*
	Pennabilli Pesaro (per le frazioni escluse dalla 1ª categoria) Saltara Sant'Agata Feltria Sant'Angelo in Lizzola Serungarina Tomba di Pesaro	

PROVINCIA DI PESCARA.

1ª categoria	2ª categoria	*Annotazioni*
Bolognano (capoluogo e fraz. Musellaro) Caramanico Castiglione a Casauria Lettomanoppello Manoppello Pescosansonesco Salle (1) Sant'Eufemia a Majella San Valentino in Abruzzo Citeriore (capoluogo e fraz. Abbateggio e Roccamorice) Serramonacesca Tocco da Casauria Torre de' Passeri	Alanno Bussi sul Tirino Carpineto della Nora Catignano Civitaquana Civitella Casanova Corvara Cugnoli Pietranico Popoli Turrivalignani Vicoli Villa Celiera	(1) Sono proibite le costruzioni nel vecchio abitato di Salle

PROVINCIA DI PISTOIA.

1ª categoria	2ª categoria	*Annotazioni*
	Cutigliano San Marcello Pistoiese	

PROVINCIA DI POTENZA.

1ª categoria	2ª categoria	*Annotazioni*
Atella Barile Melfi Rapolla Rionero in Vulture Ripacandida	Rapone Ruvo del Monte San Fele	

PROVINCIA DI RAVENNA.

1ª categoria	2ª categoria	*Annotazioni*
	Brisighella	

PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA.

1ª categoria	2ª categoria	*Annotazioni*
Tutti i Comuni della Provincia		

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA.

1ª categoria	2ª categoria	*Annotazioni*
	Busana Castelnovo ne' Monti Collagna Ligonchio Ramiseto Toano Vetto Villa Minozzo	

PROVINCIA DI RIETI.

1ª categoria	2ª categoria	*Annotazioni*
Borgocollefegato Fiamignano Pescorocchiano Petrella Salto	Accumoli Amatrice Antrodoco Ascrea Belmonte in Sabina Borbona Casaprota Castel di Tora Castelnuovo di Farfa Castel Sant'Angelo Cittaducale Cittareale Collegiove Concerviano Fara in Sabina Frasso Sabino Leonessa Longone Sabino Marcetelli Mompeo	

1ª categoria	2ª categoria	Annotazioni
	Monteleone Sabino Paganico Petescia Poggio Moiano Poggio Nativo Poggio San Lorenzo Posta Pozzaglia Sabino (capoluogo e frazioni Montorio in Valle e Pietraforte) Rieti (per le frazioni Cantalice, Casette, Poggio Reatino e Vazia) Rocca Sinibalda Scandriglia Toffia (per la frazione Santa Maria) Torricella in Sabina Varco Sabino	
	PROVINCIA DI ROMA.	
	Jenne Vallepietra	Nel comune di Montelanico sono vietate le costruzioni e ricostruzioni nella zona dell'abitato attuale indebolito da vani sotterranei.
	PROVINCIA DI SIENA.	
	Abbadia San Salvatore Castiglione d'Orcia (per le frazioni Bagno San Filippo e Vivo d'Orcia) Piancastagnaio Radicofani San Casciano dei Bagni (capoluogo e fraz. Cello sul Rigo)	
	PROVINCIA DI TERAMO.	
		Nel comune di Penna Sant'Andrea sono vietate le costruzioni e ricostruzioni nelle zone in frana presso l'abitato.

1ª categoria	2ª categoria	Annotazioni
	PROVINCIA DI TERNI.	
	Terni (per la fraz. di Stroncone)	
	PROVINCIA DI UDINE.	
	Amaro Bordano Cavazzo Carnico Enemonzo (capoluogo e fraz. Esemon di Sotto, Preone e Quinis) Lauco Raveo (capoluogo e fraz. Esemon di Sopra) Tolmezzo Trasaghis (tutto il territorio esclusa la fraz. Peonis) Venzone (per la frazione Pioverno) Verzegnis Villa Santina Vito d'Asio (per le frazioni Pielungo e San Francesco) Zuglio	
	PROVINCIA DI VITERBO.	
	Acquapendente Grotte di Castro Onano Proceno San Lorenzo Nuovo	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:

RAZZA.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1935-XIII, n. 641.

Autorizzazione della spesa di L. 30.000.000 per provvedere a lavori urgenti di completamento di opere pubbliche straordinarie di prevalente carattere militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie;

Visto l'art. 3 della legge 25 gennaio 1934, n. 156, che autorizza la spesa di L. 50.000.000 per provvedere a lavori di completamento di opere straordinarie a pagamento non differito;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di autorizzare l'ulteriore spesa di L. 30.000.000 per provvedere all'esecuzione dei suindicati lavori;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 30.000.000 per provvedere a lavori di completamento delle opere straordinarie a pagamento non differito, di prevalente carattere militare, in aggiunta a quella di cui all'art. 3 della legge 25 gennaio 1934, n. 156.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 100. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 maggio 1935-XIII, n. 642.

Organizzazione e funzionamento dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 13 aprile 1933, n. 406;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Delle attribuzioni e dei proventi dell'ente.

Art. 1.

L'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, istituito con la legge 13 aprile 1933, n. 406, ha personalità giuridica ed è soggetto alla vigilanza del Ministro di grazia e giustizia, che la esercita di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

L'Ente ha sede in Roma.

Art. 2.

L'Ente provvede ad erogazioni temporanee e ad erogazioni continuative.

Le erogazioni di cui al comma precedente possono essere disposte:

a) a favore degli avvocati e dei procuratori che siano iscritti negli albi e che esercitino effettivamente la professione, ovvero abbiano abbandonato l'esercizio professionale per invalidità derivante da malattia, da vecchiaia o da qualsiasi altra causa;

b) a favore delle loro famiglie in caso di morte degli iscritti.

Art. 3.

A favore degli avvocati e dei procuratori possono essere disposte erogazioni temporanee nei casi di necessità di carattere contingente; possono essere disposte erogazioni continuative nei casi di necessità di carattere permanente per invalidità assoluta derivante da malattia, da vecchiaia o da qualsiasi altra causa.

Le erogazioni continuative sono revocabili e riducibili.

Art. 4.

A favore delle famiglie possono essere disposte, nei casi di assoluta necessità, soltanto erogazioni temporanee.

Per la concessione delle erogazioni sono considerati componenti la famiglia:

a) il coniuge superstite;

b) i figli;

c) gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, se viventi a carico.

Nessuna erogazione a favore delle famiglie può essere disposta trascorsi dieci anni dalla morte dell'iscritto, tranne il caso in cui trattisi del coniuge o dei figli minori.

Art. 5.

I proventi dell'Ente sono:

a) un contributo personale annuo degli iscritti;

b) un contributo per ciascun giudizio da pagarsi in ogni grado di giurisdizione da ogni avvocato e da ogni procuratore, e non ripetibile dalle parti;

c) una percentuale sulle retribuzioni liquidate agli avvocati ed ai procuratori per incarichi loro conferiti dall'autorità giudiziaria;

d) i lasciti e le donazioni;

e) i redditi del patrimonio.

CAPO II.

Del contributo personale.

Art. 6.

Il contributo personale annuo consiste in una percentuale del reddito professionale accertato ai fini dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile di ciascun iscritto.

Tale percentuale è fissata per ogni biennio con decreto Reale su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'Ente di cui all'articolo 22 ed il Sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori, e non può superare il cinque per cento del reddito professionale predetto.

In ogni caso il contributo personale annuo di ciascun iscritto non può essere inferiore a lire cinquanta.

Durante il primo biennio di esercizio professionale il contributo personale non è dovuto.

Art. 7.

Per la riscossione del contributo personale ciascun Sindacato fascista di avvocati e procuratori compila entro il mese di ottobre di ogni anno, in base agli albi, l'elenco dei professionisti obbligati al pagamento e lo invia agli Uffici distrettuali delle imposte, i quali annotano per ciascun professionista il reddito iscritto, in via provvisoria od in via definitiva, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile per l'anno in corso ed, in caso di ritardo nell'accertamento tributario, anche per gli anni anteriori. L'elenco è trasmesso a cura degli stessi Uffici distrettuali, non oltre il 31 dicembre, al presidente dell'Ente, il quale provvede per ogni circoscrizione di tribunale alla iscrizione in ruoli speciali, distinti per anno, dei contributi liquidati a carico degli avvocati e dei procuratori ivi residenti.

Le riscossioni suppletive ed i rimborsi dell'imposta di ricchezza mobile dànno luogo, se del caso, a conguaglio anche nei riguardi del contributo personale.

Il presidente dell'Ente, entro il 15 febbraio successivo, comunica i ruoli ai Sindacati fascisti degli avvocati e procuratori per la pubblicazione.

La pubblicazione ha luogo senza ritardo mediante l'affissione del ruolo per quindici giorni consecutivi nella sede del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori, il quale ne dà avviso agli interessati con pubblico manifesto da affiggersi in ciascun Comune in cui risiedono avvocati o procuratori iscritti nel ruolo. Delle nuove iscrizioni è data notizia agli interessati mediante lettera raccomandata.

La pubblicazione equivale per tutti gli effetti a notificazione.

Trascorso il termine indicato nel quarto comma del presente articolo, i Sindacati fascisti degli avvocati e procuratori, trasmettono al presidente dell'Ente un certificato attestante l'avvenuta affissione per il periodo prescritto.

Avverso il provvedimento di iscrizione nel ruolo gli interessati hanno facoltà di proporre reclamo nei soli casi di errore materiale o di doppia iscrizione al Comitato di cui all'art. 24 nel termine di sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo.

Il reclamo non sospende il pagamento.

Art. 8.

Il contributo personale annuo è pagato in tre rate che scadono rispettivamente il 10 aprile, il 10 agosto ed il 10 dicembre.

Il pagamento è effettuato per mezzo dei conti correnti postali mediante versamento sul conto designato.

Art. 9.

La dichiarazione d'indebito parziale o totale dell'imposta di ricchezza mobile è titolo per l'iscritto a ripetere dall'Ente di previdenza parzialmente o integralmente il contributo da lui pagato, salvo il disposto dell'art. 6, comma terzo, per il caso di dichiarazione d'indebito parziale.

Le istanze di rimborso di cui al comma precedente non sono ammesse oltre il termine di un anno dalla decisione definitiva in merito alla imposta erariale.

Art. 10.

L'avvocato o il procuratore che risulti moroso per tre rate successive del contributo personale può essere sospeso dall'esercizio professionale, su denunzia del presidente dell'Ente di previdenza, con provvedimento del Direttorio del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori della circoscrizione a cui il professionista appartiene.

La sospensione non può essere pronunziata qualora il professionista, alla scadenza delle rate, si sia trovato nell'assoluta impossibilità economica di pagare il contributo.

La sospensione è revocata quando il professionista dimostri di avere soddisfatto interamente l'obbligo del contributo.

Art. 11.

Il segretario del Sindacato, presidente del Direttorio, dà comunicazione al professionista interessato della denunzia fatta nei suoi riguardi a norma dell'articolo precedente, e gli assegna un termine di quindici giorni per presentare le sue giustificazioni.

Di tale comunicazione è contemporaneamente dato avviso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al presidente dell'Ente, il quale ha facoltà di presentare al Direttorio ulteriori deduzioni nello stesso termine assegnato al professionista.

Il segretario del Sindacato, premesse le indagini che reputi del caso, nomina il relatore e fissa il giorno per la trattazione del procedimento, dandone immediatamente comunicazione al professionista interessato ed al presidente dell'Ente.

Nel giorno fissato il Direttorio adotta la sua decisione, sentito il professionista, qualora ne abbia fatto richiesta.

La decisione deve essere motivata.

Art. 12.

La decisione del Direttorio del Sindacato è notificata, entro quindici giorni dalla pronunzia, al professionista ed al presidente dell'Ente di previdenza, i quali, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, hanno facoltà di ricorrere alla Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori.

Il ricorso del professionista ha effetto sospensivo.

Art. 13.

La decisione della Commissione centrale è notificata, nel termine di trenta giorni dalla pronunzia, al professionista ed al presidente dell'Ente, ed è comunicata al Direttorio del Sindacato degli avvocati e procuratori della circoscrizione a cui il professionista appartiene.

Il professionista ed il presidente dell'Ente possono proporre ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 14.

Per i procedimenti innanzi ai Direttori dei Sindacati ed alla Commissione centrale, preveduti nei precedenti articoli, si osservano le disposizioni degli articoli 42, 43, 44 e 46 del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Per quelli dinanzi alla Commissione centrale si osservano inoltre le disposizioni del

capo IV del titolo II del medesimo Regio decreto, in quanto applicabili. Riguardo ai ricorsi alle Sezioni unite della Corte di cassazione, si osservano le norme del capo V dello stesso titolo II.

Art. 15.

Qualora il professionista denunziato a termini dell'art. 10 sia membro del Direttorio di un Sindacato locale di avvocati e procuratori, è competente per il procedimento il Direttorio del Sindacato nazionale; se il professionista è membro del Direttorio del Sindacato nazionale o della Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori, è competente la Commissione stessa.

Nelle ipotesi indicate negli articoli 14, ultimo comma, e 33, ultimo comma, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, il procedimento ha luogo davanti ai Comitati preveduti negli stessi articoli.

Nei casi preveduti in questo articolo il procedimento si svolge con le norme stabilite negli articoli precedenti riguardo ai procedimenti dinanzi ai Direttori dei Sindacati locali. Davanti alla Commissione centrale ha facoltà di intervenire il pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

Avverso le decisioni del Direttorio del Sindacato nazionale e dei Comitati è dato il ricorso alla Commissione centrale; avverso le decisioni di quest'ultima è dato il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione.

CAPO III.

Degli altri proventi dell'Ente.

Art. 16.

Il contributo per ciascun giudizio è dovuto da ogni avvocato e da ogni procuratore:

a) nei giudizi davanti alla Pretura e nei giudizi davanti alla Giunta provinciale amministrativa, nella misura di lire due;

b) nei giudizi davanti al Tribunale ed alla Corte d'appello, nella misura di lire tre;

c) nei giudizi davanti alla Corte di cassazione ed in quelli davanti al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Tribunale superiore delle acque pubbliche e davanti a qualsiasi altra giurisdizione, nella misura di lire cinque.

In materia penale il contributo è dovuto da ogni difensore nella misura di lire una davanti alla Pretura ed in quella di lire tre davanti al Tribunale, alla Corte di assise, alla Corte di appello, alla Corte di cassazione e ad ogni altra giurisdizione.

Se l'opera dell'avvocato o del procuratore è prestata nell'interesse di più parti è dovuto il contributo per ciascuna di esse. Parimenti sono dovuti tanti contributi quanti sono gli avvocati ed i procuratori che prestano la loro opera congiuntamente o successivamente nell'interesse di una stessa parte.

I contributi non sono dovuti dall'avvocato o dal procuratore che svolgano la loro opera nell'interesse di parti ammesse al gratuito patrocinio.

In materia penale i contributi sono dovuti soltanto dai difensori di fiducia.

Art. 17.

I contributi di cui all'articolo precedente sono pagati mediante l'applicazione di marche di valore corrispondente.

L'applicazione delle marche si effettua, quando si faccia luogo ad iscrizione della causa a ruolo o a costituzione in giudizio, rispettivamente sulla domanda di iscrizione o sul verbale che dà atto della costituzione del procuratore o dell'intervento dell'avvocato.

In ogni altro caso le marche si applicano sulla prima istanza, ricorso, memoria od altro atto qualsiasi sottoscritti dall'avvocato o dal procuratore, o proposti dalla parte con l'intervento dell'avvocato o del procuratore, ed, in mancanza, sul processo verbale o altro documento, relativi al primo atto compiuto con l'intervento dell'avvocato o del procuratore.

Le marche sono annullate con la firma dell'avvocato o del procuratore e col timbro a umido dell'ufficio di cancelleria o segreteria, nonchè con l'apposizione della data a cura dell'ufficio stesso.

Le marche apposte sui processi verbali sono annullate col timbro a umido dell'ufficio di cancelleria o segreteria.

Art. 18.

Le marche prevedute nell'articolo precedente sono emesse a cura ed a spese dell'Ente di previdenza, secondo le caratteristiche che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, e sono vendute nelle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La vendita delle marche può essere effettuata anche dai Sindacati fascisti degli avvocati e procuratori, i quali, previa autorizzazione del Sindacato nazionale, ne facciano richiesta all'Ente di previdenza. I Sindacati possono venderle, nei luoghi che non siano sedi di Tribunale, a mezzo di un avvocato o procuratore, loro fiduciario, previa autorizzazione da richiedersi caso per caso al Sindacato nazionale.

I capi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie ed i Sindacati sono responsabili del servizio di vendita ad essi rispettivamente affidato ed hanno diritto all'aggio del due per cento. Essi debbono provvedere affinchè i rispettivi uffici siano sempre forniti di una conveniente dotazione di marche.

Agli effetti della legge penale le marche emesse dall'Ente di previdenza sono equiparate alle marche da bollo.

Art. 19.

La percentuale sulle retribuzioni per gli incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori è determinata per ogni biennio con decreto Reale su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'Ente ed il Sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori, e non può superare le misure seguenti:

a) del due per cento sulle somme fino a L. 5000:

b) del tre per cento sulle somme da L. 5001 fino a lire 10.000;

c) del quattro per cento sulle somme da L. 10.001 fino a L. 20.000;

d) del cinque per cento sulle somme ulteriori da lire 20.001 in poi.

Qualora trattisi di compensi sui quali debbono effettuarsi versamenti al fondo speciale per gli amministratori giudiziari a termini della legge 10 luglio 1930, n. 995, e del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595, la percentuale dovuta all'Ente di previdenza è calcolata al netto dell'ammontare di tali versamenti.

La percentuale è pagata per mezzo del servizio dei conti correnti postali con versamento sul conto designato.

Art. 20.

Le autorità giudiziarie dànno immediatamente notizia all'Ente di previdenza delle retribuzioni liquidate a favore degli avvocati e dei procuratori per gli incarichi che abbiano ad essi conferiti, e non possono affidare alcun nuovo incarico ai professionisti che risultino morosi, in tutto od in parte, nel pagamento della percentuale dovuta all'Ente di previdenza.

Art. 21.

L'accettazione dei lasciti, delle donazioni e delle elargizioni a favore dell'Ente di previdenza è subordinata alla deliberazione favorevole del Consiglio d'amministrazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Salvo che il disponente non abbia diversamente stabilito, i lasciti, le donazioni e le elargizioni vanno ad accrescere il patrimonio dell'Ente.

I nomi dei disponenti sono iscritti in un albo di benemeriti della istituzione.

CAPO IV.

Dell'amministrazione dell'Ente.

Art. 22.

L'amministrazione dell'Ente è affidata ad un Consiglio nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

I membri del Consiglio sono:

a) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di grazia e giustizia, delle finanze e delle corporazioni;

b) il segretario del Sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori;

c) dieci avvocati o procuratori, dei quali sei da scegliersi tra quelli proposti in numero doppio dal Sindacato nazionale predetto;

d) un esperto.

Fra i membri del Consiglio d'amministrazione, che siano avvocati o procuratori, il Ministro di grazia e giustizia nomina un presidente ed un vice presidente.

Il Consiglio dura in carica cinque anni. Alla scadenza i componenti possono essere confermati.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente. Il vice presidente coadiuva il presidente in tutte le attribuzioni a questo demandate e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 23.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, il Consiglio può essere sciolto qualora non sia in grado di funzionare regolarmente ovvero per altri gravi motivi.

In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio e del Comitato di cui all'art. 24 sono esercitate da un commissario straordinario nominato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Il Consiglio deve essere ricostituito entro sei mesi dal decreto di scioglimento. Questo termine può, per gravi motivi, essere prorogato ad un anno con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Art. 24.

Presso il Consiglio d'amministrazione dell'Ente è costituito un Comitato, presieduto dal presidente o dal vice presidente dell'Ente, e composto dei tre rappresentanti dei Ministeri di grazia e giustizia, delle finanze e delle corporazioni e di tre altri membri nominati dal Consiglio preferibilmente tra i propri componenti residenti in Roma.

Per l'esame di determinati oggetti il presidente del Comitato ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Comitato un altro membro del Consiglio d'amministrazione, che ha voto deliberativo.

Il Comitato, in base alle direttive di massima stabilite dal Consiglio d'amministrazione, provvede all'istruzione ed alla decisione delle domande per erogazioni temporanee o continuative ed esercita tutte le altre attribuzioni prevedute dal presente decreto e quelle che gli vengano affidate dal Consiglio stesso.

Art. 25.

Per la validità delle adunanze del Consiglio d'amministrazione e del Comitato è necessaria la presenza rispettivamente di almeno nove e cinque membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 26.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è nominato un Collegio di revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Essi sono scelti tra persone estranee alla categoria degli avvocati e dei procuratori, durano in carica due anni e possono essere confermati.

Un revisore effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro per le finanze; un altro revisore effettivo ed un altro supplente sono designati dal Ministro per le corporazioni.

Art. 27.

I Sindacati fascisti degli avvocati e procuratori funzionano nelle rispettive circoscrizioni quali organi dell'Ente di previdenza.

Essi ricevono le istanze per erogazioni che siano loro presentate, e le rimettono con parere motivato al Comitato; adempiono ai compiti loro demandati a norma del presente decreto ed a ogni incarico che sia loro affidato dagli organi centrali dell'Ente. Possono anche, in casi di urgenza, concedere erogazioni temporanee nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti annualmente dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 28.

Ai componenti del Consiglio d'amministrazione e del Comitato, nonchè ai componenti dei Sindacati fascisti degli avvocati e procuratori per le attribuzioni loro deferite col presente decreto, non è corrisposto alcun compenso.

Tuttavia i componenti del Consiglio d'amministrazione e del Comitato, che risiedano fuori di Roma e siano estranei all'Amministrazione dello Stato, hanno diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari dello Stato di grado quinto. Se siano impiegati dello Stato, le indennità medesime sono loro corrisposte in relazione al rispettivo grado, a norma delle disposizioni vigenti.

CAPO V.

Della gestione finanziaria dell'Ente.

Art. 29.

Per ogni esercizio sono compilati il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Ente, che vengono approvati dal Consiglio d'amministrazione nelle riunioni ordinarie rispettivamente di novembre e di aprile.

Nel bilancio preventivo è determinata la somma da destinarsi ad erogazioni temporanee e quella da destinarsi ad erogazioni continuative.

Per le erogazioni temporanee non possono impegnarsi esercizi finanziari successivi a quello in corso.

Il bilancio consuntivo comprende un conto d'esercizio ed un conto patrimoniale.

Art. 30.

L'esercizio dell'Ente decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Tanto il bilancio preventivo quanto il consuntivo, corredati della relazione del Collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 26, sono presentati nel termine di trenta giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione al Ministro di grazia e giustizia, insieme col rendiconto generale dell'Ente, e sono approvati con decreto del Ministro stesso di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Art. 31.

Le entrate di cui all'art. 5, lettera *c*), ed una quota non inferiore al dieci per cento degli altri proventi annuali sono destinati alla costituzione del patrimonio dell'Ente, da impiegarsi esclusivamente in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, intestati all'Ente di previdenza, od in cartelle di istituti esercenti il credito fondiario, o in titoli a queste parificati.

Gli avanzi di gestione non destinati al patrimonio sono iscritti all'entrata del conto d'esercizio dell'anno successivo.

CAPO VI.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 32.

Nel primo quinquennio di funzionamento l'Ente disporrà erogazioni soltanto temporanee, e l'ammontare complessivo di esse non potrà superare il terzo delle entrate accertate nell'anno precedente, salvo il disposto dell'art. 33.

Art. 33.

Nel primo anno di funzionamento dell'Ente le erogazioni non potranno superare il quinto delle entrate disponibili.

Nello stesso periodo di tempo non si applica per le entrate di cui all'art. 5, lettera *c*), la norma dell'art. 31, primo comma.

Art. 34.

Qualora l'Ente di previdenza debba provvedere ad erogazioni che assumano carattere di operazioni di assicurazione o di capitalizzazione, vi adempirà, previa autorizzazione da concedersi dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, mediante contratti di assicurazione o di capitalizzazione con istituti assicuratori autorizzati ai sensi del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, in base alle tariffe approvate dal Ministero delle corporazioni.

Art. 35.

Nel termine di due mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione i rappresentanti delle istituzioni indicate nell'art. 3 della legge 13 aprile 1933, n. 406, denunzieranno all'Ente di previdenza tutti i beni mobili ed immobili che costituiscono i patrimoni delle istituzioni medesime.

Scaduto il termine stabilito nello stesso art. 3 della legge 13 aprile 1933, n. 406, per la devoluzione all'Ente di tali patrimoni, il presidente dell'Ente di previdenza ed i rappresentanti delle istituzioni soppresse compileranno appositi verbali in cui i beni predetti saranno descritti partitamente, osservate, in quanto applicabili, le norme prevedute per la descrizione dei beni dello Stato nel regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. I verbali saranno redatti in quattro esemplari sottoscritti dal presidente dell'Ente e dai rappresentanti delle istituzioni. Uno degli esemplari sarà depositato presso l'Ente di previdenza e ciascuno degli altri rispettivamente presso i Ministeri di grazia e giustizia, delle finanze e delle corporazioni.

I beni mobili compresi nei patrimoni devoluti all'Ente saranno impiegati, se del caso, in titoli di Stato o garentiti dallo Stato, intestati all'Ente di previdenza, od in cartelle di istituti esercenti il credito fondiario o in titoli a queste parificati, salva la facoltà al Consiglio d'amministrazione di mantenerne il diverso impiego e destinazione che avevano al momento della devoluzione.

I beni immobili saranno amministrati dall'Ente con le modalità e secondo gli scopi da stabilirsi dal Consiglio d'amministrazione, salva la facoltà di alienarli.

Art. 36.

Il Consiglio d'amministrazione forma il regolamento esecutivo e quello di contabilità, e stabilisce ogni altra norma occorrente per l'ordinamento del personale e dei servizi dell'Ente.

I relativi provvedimenti debbono essere approvati dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Fino a quando non siasi provveduto alla formazione dell'ordinamento del personale, il Consiglio d'amministrazione può valersi, per un periodo massimo di due anni, dell'opera di personale provvisorio ed anche di quella di funzionari dell'Amministrazione dello Stato o di altri Enti pubblici, previa autorizzazione delle Amministrazioni interessate.

Detti funzionari presteranno la loro opera fuori l'orario normale del proprio ufficio.

Art. 37.

Con successivi Regi decreti sarà provveduto alla emanazione delle altre norme che potranno occorrere, ai sensi degli articoli 2 e 6 della legge 13 aprile 1933, n. 406.

Art. 38.

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1935, rimanendo tuttavia in facoltà del Governo del Re di emanare prima di tale data i decreti preveduti agli articoli 6 e 19.

Per le disposizioni contenute nel capo IV e negli articoli 18, 35, primo comma, e 36 la entrata in vigore ha luogo nel decimoquinto giorno dopo quello della pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 97. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 febbraio 1935-XIII, n. 643.
Modifica dell'art. 11 dello statuto del Sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313, col quale, fra l'altro, fu approvato lo statuto del Sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori aderente alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;
Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1379, col quale furono, tra l'altro, approvate alcune modifiche al predetto statuto;
Vista la domanda in data 27 novembre 1934, con la quale la Confederazione suddetta ha chiesto che sia modificato l'articolo 11 dello statuto del Sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori;
Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la modifica allo statuto del Sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori nel senso che il testo del 1° comma dell'art. 11 è sostituito dal seguente:
« Il Direttorio del Sindacato nazionale si compone del segretario del Sindacato stesso, che lo presiede, e di 14 membri dei quali 13 sono eletti dal Consiglio fra gli iscritti ai Sindacati della categoria ed uno è nominato fra gli appartenenti alla categoria, dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 99. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1935-XIII, n. 644.
Dichiarazione formale dei fini di n. 23 Confraternite della provincia di Ancona.

N. 644. R. decreto 14 febbraio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Ancona:
1. Ancona - Confraternita della Immacolata di S. Luigi e Lucia;
2. Ancona - Confraternita di Maria SS. del Suffragio;
3. Ancona (Candia) - Confraternita del SS. Sacramento;
4. Ancona - Confraternita di S. Girolamo, Misericordia e Morte;
5. Ancona (Falconara) - Confraternita del SS. Sacramento e Rosario;
6. Ancona (Sappanica) - Confraternita del SS. Sacramento e Rosario;
7. Ancona (Torretta) - Confraternita del SS. Sacramento e Rosario;
8. Arcevia (Colle Aprico) - Confraternita del SS. Sacramento e Rosario;
9. Belvedere Ostrense - Confraternita del SS. Rosario;
10. Camerano - Confraternita del SS. Sacramento;
11. Camerano - Confraternita del SS. Rosario;
12. Chiaravalle (Camerata Picena) - Confraternita del SS. Sacramento;
13. Chiaravalle (Camerata Picena) - Confraternita del SS. Sacramento;
14. Chiaravalle (Grancetta) - Confraternita del SS. Sacramento;
15. Corinaldo - Confraternita del SS. Sacramento;
16. Corinaldo - Confraternita dello Spirito Santo detta dell'Addolorata;
17. Fabriano (Prosicchie) - Confraternita del SS. Sacramento;
18. Fabriano - Confraternita di SS. Sacramento in San Nicolò;
19. Fabriano - Confraternita del SS. Cuore di Gesù;
20. Loreto - Confraternita della Morte;
21. Loreto - Confraternita del SS. Sacramento;
22. Osimo - Confraternita del SS. Sacramento e Confalone nella Chiesa della SS. Trinità;
23. Osimo - Confraternita di S. Giovanni Decollato detta della Morte.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 14 febbraio 1935-XIII, n. 645.
Dichiarazione formale dei fini di n. 49 Confraternite della provincia di Avellino.

N. 645. R. decreto 14 febbraio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Avellino:
1. Confraternita di Maria SS. Ausilium Cristianorum, in Taurasi;
2. Confraternita di S. Antonio di Padova, in Manocalzati;
3. Confraternita di S. Gerardo Maiella, in Sant'Angelo all'Esca;

4. Confraternita di S. Maria di Venticano, in Pietradefusi;
5. Confraternita del Sacro Cuore di Gesù, in Pratola Serra;
6. Confraternita di Maria SS. delle Grazie, in Montella;
7. Confraternita del SS. Cuore di Gesù, in Volturara Irpina;
8. Confraternita della SS. Addolorata, in Trevico;
9. Confraternita di Maria SS. Immacolata e S. Nicola, in Mercogliano;
10. Confraternita del Sacro Cuore di Gesù e Maria, in Monteverde;
11. Confraternita di Maria Santissima del Carmelo ed Anime del Purgatorio, in Montella;
12. Confraternita di S. Rocco, in Villamarina;
13. Confraternita del Preziosissimo Sangue, in Castelbaronia;
14. Confraternita del SS. Rosario, in Chianche;
15. Confraternita del SS. Rosario, in Petruro di Chianche;
16. Confraternita del SS. Rosario e S. Marco, in Chianchietelle di Chianche;
17, 18, 19. Confraternite del SS. Rosario, del SS. Sacramento e del Purgatorio, in Frigento;
20. Confraternita del SS. Rosario, in Gesualdo;
21. Confraternita del SS. Rosario e Sacro Cuore di Gesù in Luogosano;
22. Confraternita di S. Maria delle Grazie, in Parolise;
23. Confraternita del SS. Rosario e S. Anna, in Pratola Serra;
24. Confraternita della Immacolata Concezione, in Taurasi;
25. Confraternita di S. Maria della Pietà, in Volturara;
26. Confraternita di S. Maria del Carmine, in Volturara Irpina;
27. Confraternita del SS. Rosario, in Roccabascerana;
28, 29. Confraternite del SS. Rosario della frazione di Potrurce e S. Maria del Suffragio, in Forino;
30. Confraternita del Pio Monte dei Morti, in Bisaccia;
31. Confraternita di S. Maria del Suffragio, in Ariano Irpino;
32. Confraternita del SS. Rosario, in Migliano di Lauro;
33. Confraternita della Immacolata Concezione, in Rocchetta S. Antonio;
34. Confraternita del SS. Rosario, in Serra (Pratola Serra);
35. Confraternita di S. Francesco d'Assisi, in Lauro;
36, 37, 38. Confraternite del SS. Sacramento, del Santissimo Rosario e dei Morti, in Bagnoli Irpino;
39. Confraternita di S. Elia Profeta, in Sperone;
40. Confraternita dell'Assunta, in Taurano;
41. Confraternita del Pio Monte dei Morti, in Capriglia;
42. Confraternita del Purgatorio, in S. Sossio Baronia;
43. Confraternita di S. Maria di Nazaret, in Monteverde;
44. Confraternita della Immacolata Concezione in Cairano;
45. Confraternita della Buona Morte, in Pietradefusi;
46. Confraternita di S. Maria del Carmine, in Grottaminarda;
47. Confraternita delle Cinque Piaghe e SS. Sacramento, in Montella;
48. Confraternita di S. Francesco Saverio, in S. Sossio Baronia;
49. Confraternita della Trinità dei Poveri, in Avellino.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 18 febbraio 1935-XIII, n. 646.
Dichiarazione formale dei fini di n. 20 Confraternite della provincia di Catania.

N. 646. R. decreto 18 febbraio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Catania:

1. Aci Bonaccorsi - Confraternita del SS. Sacramento;
2. Aci Catena - Confraternita del SS. Sacramento;
3. Aci Catena - Confraternita del SS. Sacramento al Furno;
4. Acireale - Confraternita di S. Francesco di Paola;
5. Calatabiano - Confraternita di S. Giuseppe;
6. Castiglione di Sicilia - Confraternita di S. Antonio Abate;
7. Castiglione di Sicilia - Confraternita di S. Giacomo;
8. Caltagirone - Confraternita di S. Vito;
9. Gravina - Confraternita di S. Antonio di Padova;
10. Gravina - Confraternita del SS. Sacramento;
11. Mascalucia - Confraternita della SS. Trinità;
12. Motta S. Anastasia - Confraternita di S. Anastasia;
13. Motta S. Anastasia - Confraternita del SS. Sacramento;
14. Nicolosi - Confraternita del SS. Sacramento;
15. Paternò - Confraternita di S. Michele;
16. Paternò - Confraternita dei Bianchi;
17. Viagrande - Confraternita del SS. Sacramento;
18. Viagrande - Confraternita della Penitenza;
19. Zafferana Etnea - Confraternita del SS. Sacramento;
20. Zafferana Etnea - Confraternita di Maria SS. della Provvidenza;

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 8 aprile 1935-XIII.
Revoca del R. decreto 6 settembre 1934-XII, concernente la messa in liquidazione della Cassa rurale di depositi e prestiti di Caprarola (Viterbo).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Visto il Nostro decreto 6 settembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 231 del 25 ottobre 1934, col quale la Cassa rurale di depositi e prestiti di Caprarola (Viterbo) veniva sciolta e posta in liquidazione, provvedendosi alla nomina del liquidatore;

Vista la decisione 11 gennaio 1935-XIII della IV Sezione del Consiglio di Stato, che sospende l'esecuzione del surricordato Regio decreto;

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1935-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1935-XIII, col quale, stante la necessità di dare all'Ente una rappresentanza giuridica durante la sospensione dell'esecuzione anzidetta, veniva nominato un commissario governativo della Cassa rurale con l'incarico di convocare l'assemblea generale dei soci per la nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Visto il verbale dell'assemblea generale dei soci, in data 10 febbraio 1935, per atti notar Adolfo Monti, di Caprarola, dal quale risulta l'avvenuta nomina del Consiglio di amministrazione;

Ritenuto che in tale situazione di fatto e di diritto, si manifesta opportuno revocare lo stato di scioglimento e di messa in liquidazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. decreto 6 settembre 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 1934, col quale la Cassa rurale di depositi e prestiti di Caprarola (Viterbo) (Società cooperativa in nome collettivo) veniva sciolta e posta in liquidazione, provvedendosi alla nomina del liquidatore, è revocato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ROSSONI — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1935 - Anno XIII
Registro n. 16 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 56.

(1336)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1935-XIII.
Sostituzione di un componente la Commissione amministrativa del fondo per gli Uffici di collocamento.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1615, che apporta modifiche al R. decreto-legge 19 novembre 1928, numero 2762, che provvede alla costituzione di fondi per la istituzione e il funzionamento degli Uffici di collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1932, col quale si è provveduto alla nomina della Commissione amministrativa del fondo per gli Uffici di collocamento predetti;

Ritenuta la necessità di sostituire l'on. avv. Gabriele Canelli, rappresentante del Partito Nazionale Fascista in seno alla Commissione predetta;

Vista la designazione all'uopo fatta da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decreta:

L'avv. Leonardo Cospito è chiamato a far parte, in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista, della Commissione amministrativa del fondo per gli Uffici di collocamento, in sostituzione dell'on. avv. Gabriele Canelli.

Roma, addì 31 marzo 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(1337)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1935-XIII.
Autorizzazione alla Soc. an. Magazzini generali Italia meridionale e insulare a modificare le tariffe dei Magazzini generali gestiti in Piano delle Fosse.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, che autorizza l'ente Piano delle Fosse a gestire in Foggia Magazzini generali, nonchè gli atti successivi riguardanti il trapasso della gestione alla Soc. an. Magazzini generali dell'Italia meridionale e insulare;

Vista la istanza della Società anonima suddetta intesa ad ottenere l'autorizzazione a modificare il regolamento e le tariffe;

Esaminato il parere espresso dal Consiglio dell'economia corporativa di Foggia, comunicato con foglio 30 dicembre 1934-XIII;

Decreta:

Articolo unico.

Il regolamento, la tariffa e le relative norme di applicazione per il deposito delle merci nei Magazzini generali Piano delle Fosse, gestito dalla Soc. an. Magazzini generali Italia meridionale e insulare, sono modificate secondo il testo depositato a norma di legge, rogato dal notaio De Stefani ed approvato dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Foggia il 30 dicembre 1934-XIII.

Il presente decreto di autorizzazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(1323)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1935-XIII.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile in Campo Ligure.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, numero 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto il contratto stipulato in Campo Ligure il 5 febbraio 1935-XIII a rogito del signor Straulino Eligio, segretario del predetto Comune, contratto col quale l'Opera nazionale Balilla ha provveduto all'acquisto dei seguenti immobili siti in Campo Ligure, via Matteo Oliveri al civico n. 2:

a) porzione di immobile distinto in catasto al mappale n. 165 principale e n. 3 subalterno, di proprietà dei signori Pisano Lorenzo, Giuseppe, Lucia, Gio. Batta, Caterina, Maria fu Simone e Timossi Maria Natalina fu Giuseppe vedova Pisano, per il prezzo di L. 4800;

b) porzione di immobile distinto in catasto al mappale n. 165 principale e n. 3 subalterno, di proprietà dei signori Pisano Lorenzo, Matteo, Gio. Batta e Adolfo fu Nicola, Ponte Anna Maria fu Andrea vedova di Pisano Nicola, usufruttuaria in parte, e Pastorino Maddalena, Caterina, Nicoletta ed Anna di Francesco, legittimarie minori, rappresentate dal padre Pastorino Francesco, per il prezzo di L. 3700;

c) porzione di immobile distinto in catasto al mappale n. 165 principale e n. 1 subalterno, di proprietà del signor Pisano Adolfo fu Nicola, per il prezzo di L. 3380;

d) porzione di immobile distinto in catasto al mappale n. 165 principale e n. 1 subalterno, di proprietà del signor Leone Felice fu Giacomo, per il prezzo di L. 3120;

Veduta la deliberazione n. 27 in data 9 aprile 1935-XIII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto:

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto dell'immobile di cui alle premesse del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(1320)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1935-XIII.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa agraria di prestiti in Palata per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, comma 3°, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Cassa agraria di prestiti in Palata (Campobasso) fu autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto, nel territorio del comune di Palata, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli con provvedimento della Sezione stessa del giugno 1928 ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopracitate;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli con lettera n. 54043 del 4 maggio 1935;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario già concessa alla Cassa agraria di prestiti in Palata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(1324)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-84.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Maria Pirjevec vedova Kralj fu Giuseppe, nata a Vipacco il 7 novembre 1853 e residente a (Sgonico) Gabrovizza S. P. n. 40, sono restituiti nella forma italiana di « Pierazzi » e « Carli ».

Il cognome « Carli » viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

1. Rodolfo fu Giuseppe, nato il 2 gennaio 1886, figlio;
2. Giuseppina Mokole in Kralj fu Antonio, nata il 21 dicembre 1891, nuora;
3. Alberta di Rodolfo, nata il 6 novembre 1916, figlia;
4. Giuseppe di Rodolfo, nato l'8 febbraio 1920, figlio;
5. Giuseppina di Rodolfo, nata il 9 agosto 1922, figlia;
6. Angela di Rodolfo, nata il 30 marzo 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12409)

N. 11419-5750.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Natale Pavessich fu Paolo, nato a Pola il 25 dicembre 1888 e residente a Trieste (Scorcola Coroneo n. 764), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pavesi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Natale Pavessich è ridotto in « Pavesi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Agnese Smiciklas in Pavessich di Michele, nata il 4 novembre 1893, moglie;
2. Evelina di Natale, nata il 29 maggio 1920, figlia;
3. Duilio di Natale, nato il 3 ottobre 1923, figlio;
4. Guglielmina di Natale, nata il 22 giugno 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12418)

N. 11419-5769.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentta dal sig. Pogacnik Oscar fu Francesco, nato a Trieste l'11 giugno 1898 e residente a Trieste (via Rossetti n. 28), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fogazzaro »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscar Pogacnik è ridotto in « Fogazzaro ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12420)

N.11419-26152.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Pojavnik di Vincenzo, nato a Trieste il 2 maggio 1911 e residente a Trieste (Corso Garibaldi n. 31), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Pojavnik è ridotto in « Poiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12421)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 115.

Media dei cambi e dei titoli
del 20 maggio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,165
Inghilterra (Sterlina)	59,80
Francia (Franco)	79,85
Svizzera (Franco)	392 —
Argentina (Peso carta)	3,15
Belgio (Belga)	2,055
Canadà (Dollaro)	12,14
Cecoslovacchia (Corona)	50,70
Danimarca (Corona)	2,675
Germania (Reichsmark)	4,8662
Norvegia (Corona)	3 —
Olanda (Fiorino)	8,22
Polonia (Zloty)	230 —
Spagna (Peseta)	165,65
Svezia (Corona)	3,085
Rendita 3,50 % (1906)	78,10
Id. 3,50 % (1902)	76,175
Id. 3 % lordo	58,20
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	76,15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,225
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101,025
Id. id. 5 % id. 1941	101,025
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	92,85
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	92,80

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ruoli di anzianità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, si comunica che è stato testè pubblicato il ruolo generale di anzianità dei personali civili delle varie Amministrazioni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, per l'anno 1935-XIII.

Gli eventuali reclami per rettificazione della posizione di anzianità, dovranno essere presentati entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente comunicato.

(1347)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 30

ATTIVO.

			Differenze con la situazione al 20 aprile 1935-XIII (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5.827.194.390,89	+ 429
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . . L.	39.094.858,17		— 4.094
Buoni del tesoro e biglietti di banca di Stati esteri . . . »	14.432.768,62		+ 4.858
		53.527.626,79	+ 764
Riserva totale . . . . . . L.		5.880.722.217,68	+ 1.193
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . . »		302.814.178,92	— 1.052
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3.438.232.508,01	— 4.364
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		6.546.253,48	+ 762
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	1.505.932.349,13		+ 233.630
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . »	83.316,75		—
		1.506.015.665,88	+ 233.630
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1.382.191.577,08	— 215
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	42.675.855,13		+ 19.544
altri . . . . »	12.165.483,57		— 1.172
		54.841.338,70	+ 18.372
Azionisti a saldo azioni . . . . L.		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		155.604.959,85	—
Istituto per la ricostruzione industriale - Sezione smobilizzi industriali . . . »		968.497.830,20	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti . . »	144.992.308,50		—
Impiego fondo pensioni . . . . »	262.929.389,56		—
Debitori diversi . . . . »	851.145.397,91		+ 26
			+ 218.037
		1.321.552.095,97	+ 218.063
Spese . . . . L.		31.560.694,48	+ 6.825
L.		17.021.377.425,25	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		28.266.157.621,50	— 72.208
L.		45.287.535.046,75	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		380.539.669,69	— 281
TOTALE GENERALE . . . L.		45.668.074.716,44	

Saggio normale dello sconto 3,50 % (dal 25 marzo 1935-XIII).

Il Governatore: AZZOLINI.

(20209)

D'ITALIA

- Versato L. 300.000.000.

Aprile 1935 (XIII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20 aprile 1935-XIII (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti . . . L.		12.890.547.450 —	+ 234.454
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . »		396.587.850, 14	+ 85.824
Depositi in conto corrente . . . »		414.544.749, 02	— 184.637
Conto corrente del Regio tesoro . . . »		300.000.000 —	—
Totale partite da coprire . . . L.		14.001.680.049, 16	+ 135.641
Capitale . . . L.		500.000.000 —	—
Massa di rispetto . . . »		100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . »		32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati . . . »		276.998.490, 91	— 50.093
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . »		996.811.879, 16	+ 258.658
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno conto corrente . »		12.979.395, 29	—
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . L.	155.998.702, 80		—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . »	46.000.000 —		—
Creditori diversi . . . »	801.018.791, 62		+ 111.233
		1.003.017.494, 42	+ 111.233
Rendite del corrente esercizio . . . L.		97.390.116, 31	+ 17.775
Utili netti dell'esercizio precedente . . . »			
L.		17.021.377.425, 25	
Depositanti . . . »		28.266.157.621, 50	— 72.208
L.		45.287.535.046, 75	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		380.539.669, 69	— 281
TOTALE GENERALE . . . L.		45.668.074.716, 44	

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 42 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione . . . 45.20 %

Servizio Ragioneria p. *Il capo servizio*: PIERINI.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

13° Elenco di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di specialista per la professione di medico chirurgo ai sensi dei Regi decreti 29 agosto 1929-VII, n. 1823, e 15 maggio 1930-VIII, n. 861.

Chirurgia generale.

1. Cabiglio Salomone Bernardo

Pediatria.

1. Arrigoni Costanzo
2. Carabelli Giovanni
3. Cenci Francesco
4. Ciccarelli Aliprando
5. Freiberger Guido
6. Nicolich Fausto
7. Mancinelli Rocco
8. Melchiorri Antonio
9. Strina Francesco

Chirurgia infantile.

1. Impallomeni Giovanni

Puericoltura.

1. Tibone Dionigi

Dermosifilopatia.

1. Cerioni Alfredo

Ostetricia e ginecologia.

1. Bignami Giovanni
2. Biraghi Umberto
3. Bonora Antonio
4. Bruni Giuseppe
5. Buzzeni Lorenzo
6. Casiello Mario
7. Cocci Giovanni
8. Colaizzo Giovanni
9. Criscuoli Vittorio
10. De Marco Cristino
11. De Sena Celestino
12. Festa Eduardo (già riconosciuto in ostetricia)
13. Filippella Raul
14. Iannello Antonio
15. Pelicelli Ernesto
16. Pensa Gennaro
17. Sartori Giovanni
18. Saviozzi Valeriano

Ostetricia.

1. Agazzi Antonio
2. Baulino Mario
3. Chinni Erminia
4. Dondarini Aristide
5. Lauro Augusto
6. Luccioli Alessandro
7. Spadavecchia Leonardo
8. Vanasia Guglielmo
9. Virgona Giuseppe

Medicina legale.

1. Connio Giuseppe

Otorinolaringolatria.

1. Avezzana Carlo
2. Galeati Gino
3. Marini Ugo
4. Pulvirenti Francesco
5. Valle Tito

Odontoiatria e protesi dentaria.

1. Aureli Aurelio
2. Avezzana Carlo
3. Pezzoli Vittorio

Elettroterapia.

1. Sbarra Fortunato

Igiene e polizia medica.

1. Campanella Francesco

Igiene.

1. Rigoni Gino

(1326)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte dei concorsi a 5 posti di volontario archivista (gruppo A) ed a 16 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo C) nei ruoli degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i propri decreti in data 31 dicembre 1934-XIII, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 22 del 26 gennaio 1935-XIII, coi quali sono indetti rispettivamente:

a) un concorso per esami a 5 posti di volontario archivista (gruppo *A*) in prova nel ruolo del personale degli Archivi notarili;

b) un concorso per esami a 16 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo *C*) in prova nel ruolo anzidetto;

Ritenuto che nei cennati decreti venne fatta riserva di stabilire le date delle prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte del concorso per esami a 5 posti di volontario archivista (gruppo *A*) in prova nel ruolo del personale degli Archivi notarili sono stabilite per i giorni 5 e 6 giugno 1935-XIII.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso per esami a 16 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo *C*) in prova nel ruolo del personale degli Archivi notarili sono stabilite per i giorni 3 e 4 giugno 1935-XIII.

Roma, addì 20 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: SOLMI.

(1384)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.